



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **1358** Reg. Determinazioni

Registrato in data **21/06/2022**

AMBIENTE

Rifiuti

Dirigente: **SARA MAZZA**

OGGETTO

RINNOVO, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I., DELL'AUTORIZZAZIONE:

ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R3, R12) E SMALTIMENTO (D15, D14) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI PEDRENGO, VIA G. GARIBALDI N. 26/A, DI CUI ALLA D.D. N. 501 DEL 18/02/2009 E S.M.I., CON CONTESTUALE ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO AI REQUISITI DI CUI AL D.M. N. 188 DEL 22/09/2020;

ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLO STABILIMENTO SITO NEL SOPRADDETTO INSEDIAMENTO;

ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DAL MEDESIMO INSEDIAMENTO. DITTA GV MACERO S.P.A. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PEDRENGO, VIA G. GARIBALDI N. 26/A.

IL DIRIGENTE DOTT. ING. SARA MAZZA

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 259 del 12/11/2021 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 16/11/2021 e sino al 15/11/2024;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 *“Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”*;
- la L.R. n. 26 del 12/12/2003 *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche”* e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004 *“Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”*;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- il Reg. (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/796/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
- il Reg. (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006”;
- il Reg. (UE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione);
- il Reg. (UE) n. 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR);
- la Circ. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- il D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;
- la L. 29 luglio 2021, n. 108 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il Decr. Reg. n. 12584 del 23/09/2021 *“Approvazione indicazioni relative all'applicazione dell'art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con D.L. n. 77/2021 e Legge di conversione n. 108 del 29/07/2021”*;
- il D.M. 22 settembre 2020, n. 188 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

- la L.R. n. 24 del 11/12/2006 “*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*” che, agli artt. 8, comma 2 e 30, comma 6, stabilisce che dal 1 gennaio 2007 “*la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera (...)*”;
- la D.G.R. n. VIII/9201 del 30/03/2009 “*Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (d.lgs. 152/06) – Modalità per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province lombarde – Revoca della d.g.r. n. 21204/2005*”;
- la D.G.P. n. 280 del 30/04/2009 di presa d'atto della D.G.R. n. VIII/9201 del 30/03/2009;
- la D.G.P. n. 534 del 21/09/2009 “*Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”*”;
- la D.G.R. n. IX/3552 del 30/05/2012 “*Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. – modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n. 7/13943*”;
- la D.G.R. n. IX/3934 del 06/08/2012 “*Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale*”;
- la D.G.R. n. X/7570 del 18/12/2017 “*Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.*”;
- la D.G.R. n. XI/982 del 11/12/2018 “*Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. 152/06 «Norme in materia ambientale» collocate sul territorio regionale*”;
- la D.G.R. n. XI/983 del 11/12/2018 “*Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera*”;
- la L. n. 447 del 26/10/1995 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13 del 10/08/2001 “*Norme in materia di inquinamento acustico*”;
- il R.R. n. 4 del 24/03/2006 “*Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*”;
- la D.G.R. n. 2772 del 21/06/2006 “*Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, Reg. n. 4/2006*”;
- il R.R. n. 6 del 29/03/2019 “*Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)*”;
- la D.D. n. 2575 del 11/12/2020 “*Provvedimento generale di aggiornamento delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e delle Autorizzazioni Uniche rilasciate ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la sola gestione di rifiuti speciali a seguito della modifica alla definizione di rifiuto urbano apportata dall'art. 1 comma 9 del D.Lgs 116/2020*”;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATE:

- la D.D. n. 501 del 18/02/2009, assunta in data 16/02/2009 e con scadenza il 16/02/2019, avente per oggetto “*Rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D14)*”

- di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto in Comune di Pedrengo – Via Garibaldi, 26/A. Impianto già autorizzato con D.D. n. 606 del 23/02/2004, modificata con D.D. n. 4520 del 29/11/2004, D.D. n. 291 del 01/02/2007 e D.D. n. 4000 del 27/12/2007. Titolare la Ditta GV MACERO S.p.A. con sede legale in Pedrengo – Via Garibaldi, 26/A”;*
- la nota provinciale prot. n. 40572 del 07/04/2009 di accettazione della polizza fidejussoria n. 1824125 del 17/03/2009, emessa dalla COFACE ASSICURAZIONI S.p.A.;
 - la D.D. n. 397 del 16/02/2010 avente per oggetto *“Autorizzazione, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ad apportare varianti alle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto in Comune di Pedrengo, Via Garibaldi n. 26/A, di cui alla D.D. n. 501 del 18/02/2009. Titolare la Ditta GV MACERO S.p.A. con sede legale in Pedrengo, Via Garibaldi n. 26/A”;*
 - la nota provinciale prot. n. 25657 del 11/03/2010 di accettazione dell’appendice n. 1 del 26/02/2010 alla polizza fidejussoria n. 1824125 del 17/03/2009, emessa dalla COFACE ASSICURAZIONI S.p.A.;
 - la D.D. n. 897 del 10/04/2012 avente per oggetto:
 - *“Autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 19, del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., all’esercizio di varianti sostanziali alle operazioni recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi e contestuale nulla-osta per modifiche migliorative presso l'impianto sito in Comune di Pedrengo, Via Garibaldi n. 26/A, di cui alla D.D. n. 606 del 23/02/2004 e s.m.i., rinnovata con D.D. n. 501 del 18/02/2009, modificata con D.D. n. 397 del 16/02/2010;*
 - *Autorizzazione, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla modifica di uno stabilimento per l’effettuazione delle attività di “Cernita e adeguamento di rifiuti di carta e cartone da macero” presso l’insediamento sito in Comune di Pedrengo, Via Giuseppe Garibaldi n. 26/A, di cui al D.R. n. 6652 del 21/04/2004. Titolare la ditta GV MACERO S.p.A. con sede legale in Comune di Pedrengo, Via Garibaldi n. 26/A”;*
 - la D.D. n. 1420 del 11/06/2012 avente per oggetto *“Presenza d’atto dell’avvenuta certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 e conseguente rideterminazione dell’importo della garanzia fidejussoria da prestare alla Provincia di Bergamo a copertura della D.D. n. 897 del 10/04/2012. Titolare la ditta GV MACERO”;*
 - la nota provinciale prot. n. 76656 del 25/07/2012 di accettazione dell’appendice n. 2 del 02/07/2012 alla polizza fidejussoria n. 1824125 del 17/03/2009, emessa dalla COFACE ASSICURAZIONI S.p.A.;
 - la D.D. n. 1536 del 25/07/2013 avente per oggetto *“Approvazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., della rivisitazione dei codici delle operazioni di recupero e smaltimento, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 205 del 03/12/2010, effettuate presso l'impianto sito in Comune di Pedrengo, Via Garibaldi n. 26/A, in forza della D.D. n. 501 del 18/02/2009, modificata con D.D. n. 397 del 16/02/2010, D.D. n. 897 del 10/04/2012 e D.D. n. 1420 del 11/06/2012. Titolare la ditta GV MACERO S.p.A. con sede legale in Comune di Pedrengo, Via Garibaldi n. 26/A”;*
 - la nota provinciale prot. n. 95162 del 04/10/2013 di accettazione dell’appendice n. 3 del 30/08/2013 alla polizza fidejussoria n. 1824125 del 17/03/2009, emessa dalla COFACE S.A.;
 - la D.D. n. 62 del 14/01/2014 avente per oggetto *“Autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., a scaricare in pubblica fognatura le acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne derivanti dall’insediamento sito in Comune di Pedrengo, Via Garibaldi n. 26/A, in cui si svolgono le attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in forza della D.D. n. 501 del 18/02/2009, modificata con D.D. n. 397 del 16/02/2010, D.D. n. 897 del 10/04/2012, D.D. n. 1420 del 11/06/2012 e D.D. n. 1536 del 25/07/2013. Titolare la ditta GV MACERO S.p.A. con sede legale in Comune di Pedrengo, Via Garibaldi n. 26/A”;*
 - la nota provinciale prot. n. 20686 del 27/02/2014 di accettazione dell’appendice n. 4 del 06/02/2014 alla polizza fidejussoria n. 1824125 del 17/03/2009, emessa dalla COFACE S.A.;
 - la D.D. n. 1582 del 06/08/2018 avente per oggetto *“Autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., all’esercizio di varianti non sostanziali presso l'impianto di recupero (R13, R3, R4, R12) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di*

Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A, di cui alla D.D. n. 501 del 18/02/2009 e s.m.i. Titolare la ditta GV MACERO S.p.A. con sede legale in Comune di Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A”;

- la nota provinciale prot. n. 62566 del 08/10/2018 di accettazione dell’appendice n. 5 del 09/08/2018 alla polizza fidejussoria n. 1824125 del 17/03/2009, emessa dalla COFACE S.A.;

VISTE:

- l’istanza datata 07/08/2018 (protocollo provinciale n. 50072 del 07/08/2018), successivamente integrata, con la quale la ditta GV MACERO S.p.A. con sede legale in Comune di Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A, ha chiesto ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. il rinnovo con varianti sostanziali e non sostanziali dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto di recupero (R13, R3, R12) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A, di cui alla D.D. n. 501 del 18/02/2009 e s.m.i.;
- la nota datata 09/08/2018 (in atti provinciali al prot. n. 50829 del 09/08/2018) con la quale la Ditta ha chiesto *“che l’istanza (...) presentata il 07/08/2018, sia scorporata in 2 procedimenti separati, l’uno relativo al rinnovo tal quale, l’altro alle varianti”*;
- la nota provinciale prot. n. 53171 del 29/08/2018 con la quale, accogliendo la suddetta richiesta della Ditta, è stato avviato il procedimento relativo al “rinnovo tal quale” rinviando a successiva nota la comunicazione dell’avvio del procedimento relativo alle “varianti sostanziali e non sostanziali”;
- la nota provinciale prot. n. 54497 del 04/09/2018 di richiesta integrazioni e certificati comunali;
- la nota datata 01/10/2018 (in atti provinciali al prot. n. 61104 del 01/10/2018) con la quale la Ditta ha trasmesso integrazioni documentali;
- la nota datata 30/10/2018 (in atti provinciali al prot. n. 68153 del 30/10/2018) con la quale la Ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni documentali;
- la nota datata 18/12/2018 (in atti provinciali al prot. n. 80314 del 19/12/2018) con la quale la Ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni documentali;
- la nota datata 11/01/2019 (in atti provinciali al prot. n. 2040 del 14/01/2019) con la quale la Ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni documentali;
- la nota datata 30/01/2019 (in atti provinciali al prot. n. 6273 del 30/01/2019) con la quale la Ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni documentali;
- la nota datata 04/02/2019 (in atti provinciali al prot. n. 7417 del 04/02/2019) con la quale la Ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni documentali;
- la nota prot. n. 987 del 21/02/2019 (in atti provinciali al prot. n. 11545 del 21/02/2019) con la quale l’A.T.O. Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo ha trasmesso l’Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura relativo allo scarico di acque reflue industriali e acque di prima pioggia provenienti dall’attività svolta presso l’insediamento della Ditta;
- la nota datata 02/04/2019 (in atti provinciali al prot. n. 21620 del 02/04/2019) con la quale la Ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni documentali;
- la nota datata 11/05/2020 (in atti provinciali al prot. n. 24675 del 11/05/2020) con la quale la Ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni documentali;
- l’istanza datata 02/08/2021 (protocollo provinciale n. 45009 del 03/08/2021), successivamente perfezionata con nota datata 08/04/2022 (in atti provinciali al prot. n. 21474 del 08/04/2022), con la quale la Ditta ha chiesto l’adeguamento, ai sensi dell’art. 7, c. 1 del D.M. n. 188 del 22/09/2020, dell’autorizzazione rilasciata con D.D. n. 501 del 18/02/2009 e s.m.i.;
- la nota provinciale prot. n. 23647 del 20/04/2022 di avvio del relativo procedimento e richiesta pareri;
- la nota datata 12/04/2022 (in atti provinciali al prot. n. 22411 del 13/04/2022) con la quale la Ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni documentali relative sia all’istanza di rinnovo sia all’istanza di adeguamento al D.M. n. 188/2020;
- la note prott. nn. 4820 e 4821 del 05/05/2022 (in atti provinciali ai prott. nn. 26581 e 26583 del 05/05/2022) con le quali il Comune di Pedrengo ha trasmesso i certificati aggiornati di destinazione urbanistica e sussistenza vincoli;

- la nota datata 12/05/2022 (in atti provinciali al prot. n. 28385 del 13/05/2022) con la quale la Ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni documentali relative sia all'istanza di rinnovo sia all'istanza di adeguamento al D.M. n. 188/2020;

RICHIAMATE:

- la nota provinciale prot. n. 10104 del 15/02/2019 con la quale è stato comunicato *“che la ditta GV MACERO S.p.A. potrà proseguire l'attività fino alla decisione espressa della Provincia di Bergamo, a condizione che, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente, la medesima Ditta provveda a trasmettere alla Provincia di Bergamo un'appendice alla polizza fidejussoria n. 1824125 del 17/03/2009, emessa dalla COFACE ASSICURAZIONI S.p.A., che ne rapporti la validità per le finalità dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”*;
- la nota datata 22/02/2019 (in atti provinciali al prot. n. 11685 del 22/02/2019) con la quale la Ditta ha trasmesso l'appendice n. 6 del 18/02/2019 alla polizza fidejussoria n. 1824125 del 17/03/2009, emessa dalla COFACE S.A., che ne rapporta la validità per le finalità dell'art. 208, c. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., spostandone altresì la scadenza al 16/02/2021;
- la nota provinciale prot. n. 13531 del 04/03/2019 di accettazione dell'appendice n. 6 del 18/02/2019 alla polizza fidejussoria n. 1824125 del 17/03/2009, emessa dalla COFACE S.A.;
- la nota datata 06/02/2020 (in atti provinciali al prot. n. 8235 del 06/02/2020) con la quale la Ditta ha trasmesso l'appendice n. 7 del 04/02/2020 alla polizza fidejussoria n. 1824125 del 17/03/2009, emessa dalla COFACE S.A., che ne rapporta la validità per le finalità dell'art. 208, c. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., spostandone altresì la scadenza al 16/02/2022;
- la nota provinciale prot. n. 10731 del 17/02/2020 di accettazione dell'appendice n. 7 del 04/02/2020 alla polizza fidejussoria n. 1824125 del 17/03/2009, emessa dalla COFACE S.A.;
- la nota datata 18/01/2021 (in atti provinciali al prot. n. 2604 del 18/01/2021) con la quale la Ditta ha trasmesso l'appendice n. 8 del 14/01/2021 alla polizza fidejussoria n. 1824125 del 17/03/2009, emessa dalla COFACE S.A., che ne rapporta la validità per le finalità dell'art. 208, c. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., spostandone altresì la scadenza al 16/02/2023;
- la nota provinciale prot. n. 4253 del 25/01/2021 di accettazione dell'appendice n. 8 del 14/01/2021 alla polizza fidejussoria n. 1824125 del 17/03/2009, emessa dalla COFACE S.A.;
- la nota datata 31/01/2022 (in atti provinciali al prot. n. 5724 del 31/01/2021) con la quale la Ditta ha trasmesso l'appendice n. 9 del 27/01/2022 alla polizza fidejussoria n. 1824125 del 17/03/2009, emessa dalla COFACE S.A., che ne rapporta la validità per le finalità dell'art. 208, c. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., spostandone altresì la scadenza al 16/02/2024;
- la nota provinciale prot. n. 9735 del 17/02/2022 di accettazione dell'appendice n. 9 del 27/01/2022 alla polizza fidejussoria n. 1824125 del 17/03/2009, emessa dalla COFACE S.A.;

PRESO ATTO:

- a) dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti, riportata nell'**ALLEGATO A Rifiuti** e nell'**ALLEGATO B Emissioni in atmosfera**, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- b) dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dall'A.T.O. Ufficio d'Ambito di Bergamo, riportata nell'**Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- c) che l'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, rimane invariato rispetto a quanto già stabilito con D.D. n. 1420 del 11/06/2012, ossia pari a complessivi € 117.985,30 (Euro centodiciassettemilanovecentoottantacinque/30), ed è relativo a:
 - messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di mc 480 di rifiuti non pericolosi, pari a € 50.866,56;
 - operazioni di recupero e smaltimento (R3, R12, D14) di 120.000 t/anno di rifiuti non pericolosi, pari a € 67.118,74;

DATO ATTO:

- che le istruttorie tecnico-amministrative si sono concluse con valutazioni favorevoli, ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati tecnici sopra richiamati;
- che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti per l'istanza presentata;

RITENUTO che le richieste di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e allo scarico debbano essere ricomprese nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota datata 05/05/2022 con la quale il Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia – ha comunicato “*CHE A CARICO DELLA SUINDICATA GV MACERO S.P.A. E DEI RELATIVI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. 159/2011, ALLA DATA ODIERNA NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI ALL'ART.67 DEL D.LGS. 159/2011*”;

RITENUTO, pertanto, di procedere a rinnovare alla ditta GV MACERO S.p.A. con sede legale in Comune di Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A, l'autorizzazione:

- all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R12) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti non pericolosi presso l'insediamento sito in Comune di Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A, di cui alla D.D. n. 501 del 18/02/2009 e s.m.i., con contestuale adeguamento dell'impianto ai criteri di cui al D.M. n. 188 del 22/09/2020;
- alle emissioni in atmosfera dello stabilimento sito nel sopraddetto insediamento;
- allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque di prima pioggia provenienti dal medesimo insediamento;

RITENUTO altresì opportuno, in base ai disposti della richiamata D.D. n. 2575 del 11/12/2020, confermare alla Ditta la possibilità di proseguire a ricevere presso l'impianto i rifiuti in precedenza già ritirati come rifiuti speciali, che, a seguito della modifica normativa disposta dal D.Lgs n. 116 del 03/09/2020, dal 1° gennaio 2021 hanno cambiato la loro classificazione da rifiuti speciali a rifiuti urbani (senza mutare natura, caratteristiche, composizione, provenienza o codice E.E.R.);

RILEVATO, altresì, che la Provincia ha facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca di cui all'art. 208, c. 13 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

D E T E R M I N A

- 1) di rinnovare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., alla ditta GV MACERO S.p.A. con sede legale in Comune di Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A, l'autorizzazione:
 - a) all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R12) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti non pericolosi presso l'insediamento sito in Comune di Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A, di cui alla D.D. n. 501 del 18/02/2009 e s.m.i., con contestuale adeguamento dell'impianto ai criteri di cui al D.M. n. 188 del 22/09/2020, in conformità all'istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO A Rifiuti**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - b) alle emissioni in atmosfera dello stabilimento sito nel sopraddetto insediamento, in conformità all'istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le

- prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO B Emissioni in atmosfera**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;;
- c) allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque di prima pioggia provenienti dal medesimo insediamento, in conformità all'istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di confermare alla Ditta la possibilità di proseguire a ricevere presso l'impianto i rifiuti in precedenza già ritirati come rifiuti speciali, che, a seguito della modifica normativa disposta dal D.Lgs n. 116 del 03/09/2020, dal 1° gennaio 2021 hanno cambiato la loro classificazione da rifiuti speciali a rifiuti urbani (senza mutare natura, caratteristiche, composizione, provenienza o codice E.E.R.);
 - 3) di stabilire, ai sensi dell'art. 208, c. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la scadenza della presente autorizzazione al 16/02/2029 e che l'istanza di rinnovo debba essere presentata almeno 180 giorni prima della sua scadenza;
 - 4) di disporre che, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta debba presentare una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria (con durata sino al 16/02/2030) pari ad € 117.985,30 (Euro centodiciassettemilanovecentoottantacinque/30), per la cui decorrenza si assume la data del presente provvedimento, dando atto che in difetto, ovvero in caso di difformità rispetto alle disposizioni regionali (D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004), sarà avviata la procedura di revoca del presente provvedimento. La polizza fidejussoria dovrà, altresì, riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia di Assicurazione;
 - 5) di stabilire che, contestualmente all'accettazione della fidejussione di cui al punto precedente, verranno svincolate la polizza fidejussoria n. 1824125 del 17/03/2009 emessa dalla COFACE ASSICURAZIONI S.p.A. e relative appendici;
 - 6) di disporre che, entro 30 giorni dall'ottenimento del rinnovo della certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 di cui è in possesso (scadenza il 30/05/2024), la Ditta debba trasmettere alla Provincia di Bergamo copia della certificazione;
 - 7) di disporre la presentazione, da parte della Ditta, delle attestazioni annuali di vigenza della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 entro 30 giorni dalla loro acquisizione;
 - 8) di stabilire che, in caso di mancato rinnovo, revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della suddetta certificazione UNI EN ISO 14001:2015, la Ditta dovrà provvedere, entro 30 giorni, ad integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per l'intero importo di € 196.642,16;
 - 9) di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificchino in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate saranno esaminate dalla Provincia che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune ove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
 - 10) di disporre che dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche che non rientrano al punto precedente;

11) di prescrivere che:

- gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, dovranno essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dai RR.RR. n. 4 del 24/03/2006 e s.m.i. e n. 6 del 29/03/2019;
- le emissioni dovranno essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e dovranno rispettare le condizioni prescrittive del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., Parte Quinta e successive norme applicative;
- le emissioni sonore dovranno rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
- dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- dovranno essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi;

12) di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare, accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni impartite con le autorizzazioni rilasciate, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, c. 13 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, c. 2 del medesimo Decreto, può avvalersi dell'A.R.P.A.;

13) di dare atto che in base al disposto dell'art. 184-ter, c. 3-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'ISPRA, o l'A.R.P.A., controlla a campione, sentita la Provincia, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al c. 1 del medesimo art. 184-ter;

14) di disporre che dovrà essere trasmesso il rinnovo del Certificato ISO UNI EN 9001 (Certificato n. IT02/0481.01 – Rev. 1 emesso da SGS ITALIA S.p.A., valido dal 26/07/2021 al 31/10/2023) entro 30 giorni dalla sua acquisizione;

15) di demandare ad A.R.P.A., ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16/1999, il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nell'ALLEGATO B Emissioni in atmosfera del presente provvedimento;

16) di demandare ad A.T.O. Ufficio d'Ambito di Bergamo la vigilanza ed il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo per la parte relativa allo scarico di acque reflue industriali e acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

17) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;

18) di dare atto che, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della L. n. 445/1995 e s.m.i. e della L.R. n. 13/2001, sono svolte dai Comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A.;

19) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca, ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, c. 13 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;

20) di prescrivere che la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e ogni variazione intervenuta successivamente all'approvazione della presente autorizzazione: della titolarità, del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto, di ogni altro soggetto di

cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011, ovvero delle condizioni dichiarate ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Rifiuti provinciale ed al Comune territorialmente competente per territorio;

- 21) di far presente che dovrà essere presentata alla Provincia istanza di voltura delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività qualora il Soggetto titolare muti ragione sociale o denominazione sociale o sede legale o si determini un mutamento societario;
- 22) di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l'impianto, al Soggetto interessato;
- 23) di disporre che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di notifica;
- 24) di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Lombardia – D.G. Ambiente e Clima, Comune di Pedrengo, A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo, A.T.S. Bergamo, A.T.O. Ufficio d'Ambito di Bergamo, Uniacque S.p.A. Servizio Idrico Integrato, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo, Prefettura di Bergamo;
- 25) di disporre il caricamento del presente provvedimento sul Portale Recer;
- 26) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.

ALLEGATO A Rifiuti

ALLEGATO B Emissioni in atmosfera

Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Sara Mazza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate*

**ALLEGATO A
Rifiuti**

PROVINCIA DI BERGAMO

**Settore Ambiente
Servizio Rifiuti**

RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I., ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R3, R12) E SMALTIMENTO (D15, D14) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI PEDRENGO, VIA G. GARIBALDI N. 26/A, CON ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO AI REQUISITI DI CUI AL D.M. N. 188 DEL 22/09/2020. IMPIANTO GIÀ AUTORIZZATO CON D.D. N. 501 DEL 18/02/2009 E S.M.I. TITOLARE LA DITTA GV MACERO S.P.A. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PEDRENGO, VIA G. GARIBALDI N. 26/A.

DITTA RICHIEDENTE:	GV MACERO S.p.A.
SEDE LEGALE E INSEDIAMENTO:	Via G. Garibaldi, 26/A – Pedrengo
DATA PRESENTAZIONE ISTANZA DI RINNOVO:	07/08/2018 (protocollo provinciale n. 50072 del 07/08/2018)
DATA PRESENTAZIONE ISTANZA DI ADEGUAMENTO AL D.M. 188/2020	02/08/2021 (protocollo provinciale n. 45009 del 03/08/2021)
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI:	<ul style="list-style-type: none">- nota provinciale prot. n. 53171 del 29/08/2018 di avvio del procedimento e richiesta pareri sull'istanza di rinnovo tal quale;- nota provinciale prot. n. 54497 del 04/09/2018 di richiesta integrazioni e certificati comunali;- integrazione documentale datata 01/10/2018 (in atti provinciali al prot. n. 61104 del 01/10/2018);- integrazione documentale datata 30/10/2018 (in atti provinciali al prot. n. 68153 del 30/10/2018);- integrazione documentale datata 18/12/2018 (in atti provinciali al prot. n. 80314 del 19/12/2018);- integrazione documentale datata 11/01/2019 (in atti provinciali al prot. n. 2040 del 14/01/2019);- integrazione documentale datata 30/01/2019 (in atti provinciali al prot. n. 6273 del 30/01/2019);- integrazione documentale datata 04/02/2019 (in atti provinciali al prot. n. 7417 del 04/02/2019);- nota di A.T.O. prot. n. 987 del 21/02/2019 (in atti provinciali al prot. n. 11545 del 21/02/2019) di trasmissione dell'Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura;- integrazione documentale datata 02/04/2019 (in atti provinciali al prot. n. 21620 del 02/04/2019);- nota provinciale prot. n. 6126 del 29/01/2020 di richiesta integrazioni;- integrazione documentale datata 11/05/2020 (in atti provinciali al prot. n. 24675 del 11/05/2020);- nota provinciale prot. n. 15863 del 16/03/2022 di richiesta

integrazioni;

- nota provinciale prot. n. 18829 del 29/03/2022 di richiesta certificati comunali aggiornati;
- integrazione documentale datata 08/04/2022 (in atti provinciali al prot. n. 21474 del 08/04/2022);
- integrazione documentale datata 12/04/2022 (in atti provinciali ai prott. nn. 22411 e 22530 del 13/04/2022);
- nota provinciale prot. n. 23647 del 20/04/2022 di avvio del procedimento e richiesta pareri sull'istanza di adeguamento al D.M. n. 188/2020;
- integrazione documentale datata 12/05/2022 (in atti provinciali al prot. n. 28385 del 13/05/2022).

1 PREMESSA

La ditta GV MACERO S.p.A. con sede legale in Comune di Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A è titolare dei seguenti atti autorizzativi per l'esercizio dell'attività di recupero (R13, R3, R4, R12) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti non pericolosi presso l'insediamento sito in Comune di Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A:

- D.D. n. 501 del 18/02/2009, assunta in data 16/02/2009 e con scadenza il 16/02/2019, avente per oggetto *“Rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto in Comune di Pedrengo – Via Garibaldi, 26/A. Impianto già autorizzato con D.D. n. 606 del 23/02/2004, modificata con D.D. n. 4520 del 29/11/2004, D.D. n. 291 del 01/02/2007 e D.D. n. 4000 del 27/12/2007. Titolare la Ditta GV MACERO S.p.A. con sede legale in Pedrengo – Via Garibaldi, 26/A”*;
- D.D. n. 397 del 16/02/2010 avente per oggetto *“Autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ad apportare varianti alle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto in Comune di Pedrengo, Via Garibaldi n. 26/A, di cui alla D.D. n. 501 del 18/02/2009. Titolare la Ditta GV MACERO S.p.A. con sede legale in Pedrengo, Via Garibaldi n. 26/A”*;
- D.D. n. 897 del 10/04/2012 avente per oggetto:
 - *“Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., all'esercizio di varianti sostanziali alle operazioni recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi e contestuale nulla-osta per modifiche migliorative presso l'impianto sito in Comune di Pedrengo, Via Garibaldi n. 26/A, di cui alla D.D. n. 606 del 23/02/2004 e s.m.i., rinnovata con D.D. n. 501 del 18/02/2009, modificata con D.D. n. 397 del 16/02/2010;*
 - *Autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla modifica di uno stabilimento per l'effettuazione delle attività di “Cernita e adeguamento di rifiuti di carta e cartone da macero” presso l'insediamento sito in Comune di Pedrengo, Via Giuseppe Garibaldi n. 26/A, di cui al D.R. n. 6652 del 21/04/2004. Titolare la ditta GV MACERO S.p.A. con sede legale in Comune di Pedrengo, Via Garibaldi n. 26/A”*;
- D.D. n. 1420 del 11/06/2012 avente per oggetto *“Presenza d'atto dell'avvenuta certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 e conseguente rideterminazione dell'importo della garanzia fidejussoria da prestare alla Provincia di Bergamo a copertura della D.D. n. 897 del 10/04/2012. Titolare la ditta GV MACERO”*;
- D.D. n. 1536 del 25/07/2013 avente per oggetto *“Approvazione, ai sensi dell'art. 208 del*

D.Lgs 152/2006 e s.m.i., della rivisitazione dei codici delle operazioni di recupero e smaltimento, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 205 del 03/12/2010, effettuate presso l'impianto sito in Comune di Pedrengo, Via Garibaldi n. 26/A, in forza della D.D. n. 501 del 18/02/2009, modificata con D.D. n. 397 del 16/02/2010, D.D. n. 897 del 10/04/2012 e D.D. n. 1420 del 11/06/2012. Titolare la ditta GV MACERO S.p.A. con sede legale in Comune di Pedrengo, Via Garibaldi n. 26/A”;

- D.D. n. 62 del 14/01/2014 avente per oggetto “Autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., a scaricare in pubblica fognatura le acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne derivanti dall’insediamento sito in Comune di Pedrengo, Via Garibaldi n. 26/A, in cui si svolgono le attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in forza della D.D. n. 501 del 18/02/2009, modificata con D.D. n. 397 del 16/02/2010, D.D. n. 897 del 10/04/2012, D.D. n. 1420 del 11/06/2012 e D.D. n. 1536 del 25/07/2013. Titolare la ditta GV MACERO S.p.A. con sede legale in Comune di Pedrengo, Via Garibaldi n. 26/A”;
- D.D. n. 1582 del 06/08/2018 avente per oggetto “Autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., all’esercizio di varianti non sostanziali presso l’impianto di recupero (R13, R3, R4, R12) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A, di cui alla D.D. n. 501 del 18/02/2009 e s.m.i. Titolare la ditta GV MACERO S.p.A. con sede legale in Comune di Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A”;
- nota provinciale prot. n. 10104 del 15/02/2019 con la quale è stato comunicato “che la ditta GV MACERO S.p.A. potrà proseguire l’attività fino alla decisione espressa della Provincia di Bergamo (...)” e successive note provinciali prot. n. 13531 del 04/03/2019, prot. n. 10731 del 17/02/2020, prot. n. 4253 del 25/01/2021 e prot. n. 9735 del 17/02/2022, di accettazione di appendici fidejussorie.

2 INFORMAZIONI DESUNTE DALLA D.D. N. 501 DEL 18/02/2009 E S.M.I. E DALLA DOCUMENTAZIONE IN ATTI PROVINCIALI

- A) L’impianto occupa una superficie complessiva di circa 17.845 mq così ripartita:
- area corpo fabbrica di superficie lorda di pavimento: circa 6.513 mq;
 - area esterna pavimentata: circa 9.896 mq;
 - area esterna a verde: circa 1.436 mq,
- censita al Catasto Terreni del Comune di Pedrengo ai mappali nn. 4012-4014-4016-4017-4018, foglio n. 9.
- B) Presso l’impianto vengono effettuate operazioni di:
- recupero (R3) di rifiuti non pericolosi di carta e cartone mediante cernita manuale o meccanica, eventuale triturazione e adeguamento volumetrico;
 - recupero (R12) di rifiuti non pericolosi di plastica, legno mediante cernita manuale o meccanica, eventuale triturazione e adeguamento volumetrico.;
 - recupero (R12) di altri rifiuti non pericolosi mediante cernita manuale o meccanica, eventuale adeguamento volumetrico;
 - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
 - ricondizionamento preliminare (D14) di rifiuti non pericolosi mediante cernita manuale o meccanica, eventuale adeguamento volumetrico;
 - deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi.
- C) Il volume massimo di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) è di mc 480.
- D) I quantitativi massimi di rifiuti non pericolosi trattati nell’impianto, sottoposti alle

operazioni di recupero (R3, R4, R12) e smaltimento (D14), sono pari a:

- 400 t/giorno e 120.000 t/anno sottoposti all'operazione di recupero (R3);
- 99 t/giorno e 30.000 t/anno sottoposti alle operazioni di recupero (R4, R12) e smaltimento (D14).

Il quantitativo massimo complessivo di rifiuti non pericolosi trattati (R3, R4, R12, D14) non può, comunque, superare le 400 t/giorno e le 120.000 t/anno.

- E) I tipi di rifiuti sottoposti alle varie operazioni di recupero/smaltimento, con le relative limitazioni, sono costituiti dai codici E.E.R. individuati al punto 3. della parte prescrittiva della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 1536 del 25/07/2013 e al punto 2. della parte prescrittiva della Scheda tecnica ALLEGATO A Rifiuti della D.D. n. 1582 del 06/08/2018.
- F) Le operazioni di smaltimento D14 (ricondata alla sola attività di triturazione) e D15 possono essere effettuate limitatamente ai rifiuti non diversamente recuperabili.
- G) L'attività di adeguamento volumetrico mediante pressa è ricondata alle operazioni R13 e D15.
- H) I rifiuti decadenti dall'attività, gestiti con le operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), sono costituiti dai codici E.E.R. individuati al punto 5. della parte prescrittiva della Scheda tecnica ALLEGATO A Rifiuti della D.D. n. 1582 del 06/08/2018. Gli altri rifiuti decadenti dall'attività sono gestiti nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per l'attività di deposito temporaneo dei rifiuti.
- D) Le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate sono indicati al punto 4. della parte prescrittiva della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 1536 del 25/07/2013 ed al punto 1) della parte narrativa della Scheda tecnica ALLEGATO A Rifiuti alla D.D. n. 1582 del 06/08/2018.
- J) Gli scarichi idrici sono descritti e disciplinati nell'ALLEGATO B (scarico acque reflue in fognatura) della D.D. n. 62 del 14/01/2014.
- K) Le emissioni in atmosfera sono descritte e disciplinate nella Scheda tecnica ALLEGATO B della D.D. n. 897 del 10/04/2012.
- L) Le planimetrie di riferimento sono le seguenti:
- Tavola Alleg. R05 "Planimetria con disposizione rifiuti e punti di emissione" Rev. 7 del 06/10/2017 (indicata al punto 1. della parte prescrittiva della Scheda tecnica ALLEGATO A Rifiuti della D.D. n. 1582 del 06/08/2018);
 - Tavola U "Planimetria reti interne" datata 20/09/2013 (indicata al punto 2. dell'ALLEGATO B (scarico acque reflue in fognatura) della D.D. n. 62 del 14/01/2014).

3 ISTANZE PRESENTATE

Con istanza datata 07/08/2018 (protocollo provinciale n. 50072 del 07/08/2018), successivamente integrata, la ditta GV MACERO S.p.A. con sede legale in Comune di Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A, ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. il rinnovo con varianti dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero (R13, R3, R12) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A, di cui alla D.D. n. 501 del 18/02/2009 e s.m.i.

Con nota datata 09/08/2018 (in atti provinciali al prot. n. 50829 del 09/08/2018), la Ditta ha

chiesto “*che l’istanza (...) presentata il 07/08/2018, sia scorporata in 2 procedimenti separati, l’uno relativo al rinnovo tal quale, l’altro alle varianti*”.

Con nota prot. n. 53171 del 29/08/2018 è stato comunicato l’avvio del procedimento relativo al rinnovo tal quale dell’autorizzazione, facendo presente che l’avvio del procedimento relativo alle varianti sostanziali e non sostanziali (il cui progetto è tuttora in fase di aggiornamento da parte della Ditta) sarebbe stato comunicato con successiva nota.

Con istanza datata 02/08/2021 (protocollo provinciale n. 45009 del 03/08/2021), successivamente integrata, la Ditta ha chiesto l’adeguamento, ai sensi dell’art. 7, c. 1 del D.M. n. 188 del 22/09/2020, dell’autorizzazione rilasciata con D.D. n. 501 del 18/02/2009 e s.m.i.

4 INFORMAZIONI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA A CORREDO DELLE ISTANZE PRESENTATE E S.M.I.

4.1 RINNOVO TAL QUALE

Con nota datata 04/02/2019 (in atti provinciali al prot. n. 7417 del 04/02/2019), la Ditta ha comunicato che i quantitativi massimi di rifiuti sottoposti annualmente alle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) sono i seguenti:

- R13: 110.000 t/anno;
- D15: 10.000 t/anno.

Con nota datata 11/05/2020 (in atti provinciali al prot. n. 24675 del 11/05/2020), la Ditta ha comunicato di rinunciare all’operazione di recupero R3 sui rifiuti di plastica e all’operazione di recupero R4 sui rifiuti metallici: pertanto, da tali rifiuti, attraverso l’operazione di recupero R12, non si otterranno prodotti *End of Waste* ma solo rifiuti valorizzati.

Con nota datata 12/04/2022 (in atti provinciali al prot. n. 22411 del 13/04/2022), la Ditta:

a) ha trasmesso:

- la dichiarazione sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) datata 28/03/2022 con la quale il legale Rappresentante ha dichiarato, fra l’altro, “*che la ditta ha la piena disponibilità dell’area sede dell’impianto per l’intera durata dell’autorizzazione in quanto proprietaria*”;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) datata 28/03/2022 con la quale il legale Rappresentante ha dichiarato “*che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento in scadenza DD 501/2009 e ss.mm.ii.*”;

b) richiamando la propria istanza datata 06/10/2017, con la quale era stato chiesto di effettuare l’operazione di recupero R3, consistente in attività di cernita e triturazione, mediante il trituratore già autorizzato per i rifiuti di carta cartone, anche sui rifiuti di plastica (codici E.E.R. 070213, 150102, 191204) e legno (codici E.E.R. 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138), per i quali era già stata in precedenza assentita l’operazione di recupero R12, ha evidenziato che con la nota datata 23/04/2018 aveva rinunciato, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018, alla richiesta di effettuare l’operazione R3 sui rifiuti di legno, senza estendere la rinuncia all’attività di triturazione, intendendo pertanto, sebbene non esplicitato nella nota, che la triturazione potesse rimanere ricompresa nell’operazione R12 [la D.D. n. 1582 del 06/08/2018 rilasciata in esito all’istanza del 06/10/2017 non ha contemplato la triturazione dei rifiuti di legno – n.d.r.];

c) ha evidenziato, altresì, che:

- anche nella Relazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera, trasmessa con nota datata 02/04/2019 nell'ambito dell'istanza di rinnovo, la triturazione dei rifiuti di legno non era stata menzionata, mentre lo era nella Tavola Alleg. R05, rev. 9 del 11/05/2020, trasmessa con successiva nota datata 11/05/2020;
 - con la medesima nota datata 11/05/2020, a seguito della modifica della disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto intervenuta con L. n. 128 del 02/11/2019, in riscontro alla nota provinciale prot. n. 6126 del 29/01/2020, aveva rinunciato, fra l'altro, all'operazione R3 sui rifiuti di plastica, senza con ciò intendere la rinuncia anche all'attività di triturazione (operazione R12);
- d) ritiene che, avendo fornito gli elementi utili a chiarire il malinteso di cui ai precedenti punti b) e c), possano sussistere le condizioni per poter effettuare la triturazione, oltre che dei rifiuti di plastica, anche dei rifiuti di legno, riconducendo tale attività nell'ambito dell'operazione R12 ed evidenziando che la triturazione dei rifiuti di legno avverrà sempre in alternativa a quella dei rifiuti di carta e cartone o di plastica, ripulendo ogni volta il trituratore presente in zona 5.

Con nota datata 12/05/2022 (in atti provinciali al prot. n. 28385 del 13/05/2022), la Ditta, fra l'altro, ha comunicato che: *“Come risulta da quanto dichiarato nella documentazione fornita nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale conclusosi con Decreto 6428/2009, il massimo numero di spostamenti da e per la ditta è pari a 240/giorno”*.

4.2 ADEGUAMENTO AL D.M. N. 188 DEL 22/09/2020

Il 24/02/2021 è entrato in vigore il D.M. 22 settembre 2020, n. 188 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.

Detto Regolamento prevede che:

- il *«produttore di carta e cartone recuperati»* (quale è il gestore di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti di carta e cartone), ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al medesimo Regolamento, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenti all'autorità competente un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II ovvero del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (art. 7, c. 1 del D.M. 188/2020);
- nelle more dell'adeguamento di cui al punto precedente, *“i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati, per gli scopi specifici di cui all'articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestati mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 5”* (art. 7, c. 2 del D.M. 188/2020).

La Ditta, ai fini della prosecuzione dell'attività di recupero dei rifiuti in parola, ha presentato, nei termini previsti, istanza di aggiornamento dell'autorizzazione (istanza datata 02/08/2021, in atti provinciali al prot. n. 45009 del 03/08/2021), allegando copia del Certificato n. IT02/0481.01 – Rev. 1 rilasciato da SGS ITALIA S.p.A., valido dal 26/07/2021 al 31/10/2023, di conformità alla norma ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015.

Con dichiarazione sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) datata 09/05/2022, trasmessa con nota datata 12/05/2022 (in atti provinciali al prot. n. 28385 del 13/05/2022), il legale Rappresentante della Ditta ha dichiarato *“che il certificato ISO 9001 n. IT02/0481.01 con validità dal 26/07/2021 al 31/10/2023 rilasciato da SGS Italia S.p.A., allegato all'istanza di aggiornamento, ai sensi dell'art. 7, comma 1,*

del DM 188/2020 trasmessa il 04/08/2022, corrisponde fedelmente all'originale senza alterazioni né omissioni".

Con nota datata 08/04/2022 (in atti provinciali al prot. n. 21474 del 08/04/2022), la Ditta ha comunicato che:

- strutturalmente l'impianto è conforme ai requisiti stabiliti dal DM 188/2020 e, pertanto, non si rende necessario apportare alcun adeguamento relativamente a layout macchinari, disposizione zone di gestione rifiuti ed EoW, etc.;
- il Sistema di Gestione della qualità è stato aggiornato in riferimento alle istruzioni che presiedono alle modalità di svolgimento del recupero della carta, come dettagliato nel prospetto allegato alla nota medesima;
- il quantitativo massimo relativo al lotto di materiale recuperato è pari a circa 27-28 t, coincidente con la quantità caricata su bilico;
- la formazione del lotto avviene solitamente nell'arco di una/due giornate lavorative;
- il tempo massimo di stoccaggio del lotto varia in base all'andamento del mercato, comunque mai superiore a 6 (sei) mesi.

Con nota datata 12/04/2022 (in atti provinciali al prot. n. 22411 del 13/04/2022), la Ditta ha precisato che i quantitativi di carta e cartone complessivamente presenti presso l'impianto, sia rifiuti che EoW, saranno conformi ai quantitativi indicati nel Certificato di Prevenzione Incendi.

4.3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- Tavola Alleg. R05 "Planimetria con disposizione rifiuti e punti di emissione" Rev. 7 del 06/10/2017 (indicata al punto 1. della parte prescrittiva della Scheda tecnica ALLEGATO A Rifiuti della D.D. n. 1582 del 06/08/2018);
- Tavola Alleg. S03 "1-Planimetria generale. 2-Planimetria reti interne. 3-Schema impiantistico del sistema di depurazione delle acque reflue" Rev. 2 del 18/10/2018 (allegata al documento Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura, trasmesso dall'A.T.O. Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo con nota prot. n. 987 del 21/02/2019, in atti provinciali al prot. n. 11545 del 21/02/2019).

5 **DESTINAZIONE URBANISTICA, VINCOLI E CRITERI DI LOCALIZZAZIONE**

5.1 DESTINAZIONE URBANISTICA

Dal certificato di destinazione urbanistica n. 11/2022, prot. n. 4820 del 05/05/2022, rilasciato dal Comune di Pedrengo (in atti provinciali al prot. n. 26581 del 05/05/2022), emerge che, secondo il vigente PGT, i mappali nn. 4012-4014-4016-4017-4018, foglio n. 907, interessati dall'insediamento, ricadono in "**TERRITORI AGRICOLO NATURALISTICI - PARCO AGRICOLO** (Art. 13)-Parco Agricolo in parte, **TERRITORI AGRICOLO NATURALISTICI - INTERVENTO SPECIFICO** (Art. 13.22)-Area Soggetta in parte".

5.2 VINCOLI

Dal certificato di sussistenza vincoli n. 12/2022, prot. n. 4821 del 05/05/2022, rilasciato dal Comune di Pedrengo (in atti provinciali al prot. n. 26583 del 05/05/2022), emerge:

- A) che i mappali nn. 4012-4014-4016-4017-4018, foglio n. 907, ricadono in:
- "*zona ricadente in Classe di fattibilità 2 dello studio geologico comunale (DGR n. 2616/2011)*";
- B) "*che l'impianto rispetto al piano di zonizzazione acustica comunale ricade in zona 4*".

5.3 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

La Ditta ha effettuato la verifica (documento datato 17/09/2018) della localizzazione dell'impianto in rapporto ai criteri localizzativi escludenti per la specifica tipologia impiantistica, sulla base del Programma Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) di cui alla D.G.R. n. 1990/2014, come modificato con D.G.R. n. 7860/2018, integrati con quelli previsti dal Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR) di cui alla D.G.R. n. 119/2018 che non siano incompatibili con quelli di cui alla D.G.R. 1990/2014 e s.m.i.

Dalle verifiche condotte emerge che l'insediamento è interessato dal seguente criterio escludente:

⇒ *“Destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o da PTC dei parchi”.*

La Ditta evidenzia che, come risulta dal certificato comunale, l'insediamento è inserito in area agricola; tuttavia, fa presente che:

- *“è stato realizzato mediante autorizzazione - DD 606/2004 - rilasciata ai sensi del D.Lgs. 22/1997, art. 27, comma 5;*
- *successivamente è stato sottoposto a procedura di VIA, conclusasi con pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia con Decreto 6428/2009;*
- *le opere di mitigazione motivate dall'ubicazione dell'insediamento in area agricola, comprese le piantumazioni prescritte dalla citata pronuncia di compatibilità ambientale 6428/2009, sono già state realizzate, come riscontrato con l'autorizzazione DD 897/2012 rilasciata dalla Provincia di Bergamo”.*

Dall'approfondimento condotto dall'Ufficio in relazione alle previsioni del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 07/11/2020, in vigore dal 03/03/2021, e successivo Adeguamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 20/05/2022, in vigore dal 15/06/2022, non è emersa la presenza di ulteriori fattori escludenti sull'area.

6 **PARERI PERVENUTI**

In riscontro alla nota provinciale prot. n. 53171 del 29/08/2018 di avvio del procedimento e richiesta pareri sull'istanza di rinnovo, A.T.O. Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo, con nota prot. n. 987 del 21/02/2019 (in atti provinciali al prot. n. 11545 del 21/02/2019), ha trasmesso il documento **Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura** con le valutazioni istruttorie, le condizioni e le prescrizioni relative allo scarico di acque reflue industriali e acque di prima pioggia in pubblica fognatura provenienti dall'attività svolta presso l'insediamento sito in Comune di Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A.

Non sono pervenuti pareri e/o osservazioni da parte di altri Enti e/o Soggetti.

In riscontro alla nota provinciale prot. n. 23647 del 20/04/2022 di avvio del procedimento e richiesta pareri sull'istanza di adeguamento al D.M. n. 188 del 22/09/2020, non sono pervenuti pareri e/o osservazioni da parte di Enti e/o Soggetti.

7 **CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA FIDEJUSSIONE**

L'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia di Bergamo, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, rimane invariato rispetto a quanto già stabilito con D.D. n. 1420 del 11/06/2012,

ossia pari a complessivi € **117.985,30** (Euro **centodiciasettemilanovecentoottantacinque/30**), ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di mc 480 di rifiuti non pericolosi, pari a € 50.866,56;
- operazioni di recupero e smaltimento (R3, R12, D14) di 120.000 t/anno di rifiuti non pericolosi, pari a € 67.118,74.

L'importo è stato calcolato applicando la riduzione del 40% prevista dalla L. 24/01/2011, n. 1 nel caso di imprese in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2015, preso atto del Certificato n. IT09/0389 – Rev. 6 di conformità del sistema di gestione ambientale ai requisiti della norma ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2015 della ditta GV MACERO S.p.A. con sede legale in Comune di Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A, per l'unità operativa sita in Comune di Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A, rilasciato da SGS ITALIA S.p.A., valido dal 30/05/2021 al 30/05/2024, trasmesso dalla Ditta con nota datata 12/04/2022 (in atti provinciali al prot. n. 22411 del 13/04/2022) unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) datata 28/03/2022 con la quale il legale Rappresentante della Ditta ha dichiarato, fra l'altro, "*che il certificato ISO 14001 n. IT09/0389 con validità dal 30/05/2021 al 30/05/2024 rilasciato da SGS Italia S.p.A., allegato alla presente, corrisponde fedelmente all'originale senza alterazioni né omissioni*".

8 OSSERVAZIONI E PARERE DELL'UFFICIO

In merito a quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica n. 11/2022, prot. n. 4820 del 05/05/2022, rilasciato dal Comune di Pedrengo, nonché alla presenza del criterio escludente "*Destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o da PTC dei parchi*", si dà atto che:

- l'impianto è esistente (autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio rilasciata con D.D. n. 606 del 23/02/2004 ai sensi dell'art. 27, c. 5 e dell'art. 28 del D.Lgs 22/1997) e che il presente provvedimento è relativo al rinnovo tal quale dell'autorizzazione;
- il medesimo impianto è stato sottoposto a procedura di V.I.A., conclusasi con Pronuncia di Compatibilità Ambientale rilasciata con Decreto regionale n. 6428 del 25/06/2009, in relazione all'ampliamento quantitativo dell'attività, successivamente autorizzato con D.D. n. 897 del 10/04/2012, nel cui ambito sono stati prescritti interventi di mitigazione a verde, consistenti nella messa a dimora di n. 48 esemplari di *Celtis australis* (Ø tronco 15 cm, altezza con la chioma 4 m) sui lati nord ed est dell'insediamento, che sono stati realizzati.

In relazione all'istanza di rinnovo tal quale, sulla base di quanto argomentato dalla Ditta si ritiene che presso l'impianto possa essere effettuata, oltre alla triturazione dei rifiuti di carta e cartone e di plastica, anche la triturazione dei rifiuti di legno, a condizione che la triturazione dei rifiuti delle diverse tipologie (di carta e cartone, di plastica o di legno) sia effettuata alternativamente, previa pulizia della linea di trattamento dagli eventuali residui di rifiuti di tipologia diversa da quella di volta in volta trattata.

In relazione all'istanza di adeguamento al D.M. 22 settembre 2020, n. 188, dalle verifiche condotte sulla documentazione trasmessa, emerge che la Ditta:

- si è adeguata al D.M. 22 settembre 2020, n. 188 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- è in possesso di certificazione di qualità ai sensi della norma ISO 14001 / UNI EN ISO

14001:2015 (Certificato n. IT09/0389 – Rev. 6 rilasciato da SGS ITALIA S.p.A., valido dal 30/05/2021 al 30/05/2024) e della norma ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015 (Certificato n. IT02/0481.01 – Rev. 1 rilasciato da SGS ITALIA S.p.A., valido dal 26/07/2021 al 31/10/2023);

- ha trasmesso il Cap. 8 “Attività operative” del documento “LINEE GUIDA PER LA QUALITÀ” del proprio SGA, Rev.ne 2 del 30/03/2021, che tiene conto di quanto previsto all’art. 6, c. 1 del D.M. n. 188/2020:
 - procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
 - piano di campionamento;
- ha predisposto il modello di dichiarazione di conformità di cui all’art. 5 del D.M. 188/2020.

Si provvede all’aggiornamento della descrizione dei rifiuti sulla base dell’ALLEGATO III al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, in L. 29 luglio 2021, n. 108.

Si procede, altresì, ad allineare alcune prescrizioni presenti nei provvedimenti già rilasciati alla Ditta alle più recenti formulazioni definite per altri impianti che svolgono operazioni analoghe.

Con le osservazioni che precedono, sulla base dell’istruttoria tecnica effettuata, si esprime un giudizio tecnico positivo in merito all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione presentata dalla ditta GV MACERO S.p.A. con sede legale in Comune di Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A, per l’insediamento sito in Comune di Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A, sulla base della documentazione inviata, a condizione che venga rispettato quanto di seguito prescritto.

9 PRESCRIZIONI

- 9.1 L’impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni e prescrizioni contenute nella presente Scheda tecnica. In particolare, l’impianto deve essere conforme a quanto riportato nelle seguenti planimetrie:
- Tavola Alleg. R05 “Planimetria con disposizione rifiuti e punti di emissione” Rev. 7 del 06/10/2017 (indicata al punto 1. della parte prescrittiva della Scheda tecnica ALLEGATO A Rifiuti della D.D. n. 1582 del 06/08/2018);
 - Tavola Alleg. S03 “1-Planimetria generale. 2-Planimetria reti interne. 3-Schema impiantistico del sistema di depurazione delle acque reflue” Rev. 2 del 18/10/2018 (allegata al documento Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura, trasmesso dall’A.T.O. Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo con nota prot. n. 987 del 21/02/2019, in atti provinciali al prot. n. 11545 del 21/02/2019);
- 9.2 sulla base di quanto emerso nel corso dell’istruttoria condotta, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento la Ditta dovrà trasmettere l’aggiornamento della Tavola Alleg. R05 “Planimetria con disposizione rifiuti e punti di emissione” Rev. 7 del 06/10/2017 in cui siano individuate:
- l’area destinata all’isolamento dei materiali radioattivi di cui al successivo punto 9.52;
 - l’area di ricezione dei rifiuti di cui al successivo punto 9.63;
 - l’area di emergenza di cui al successivo punto 9.66;

9.3 sulla base di quanto indicato nel Decreto regionale di Pronuncia di Compatibilità Ambientale n. 6248 del 25/06/2009, la Ditta dovrà ottemperare a quanto segue:

- a) tutte le attività di trattamento e stoccaggio dei rifiuti dovranno essere eseguite su aree pavimentate e impermeabilizzate; particolare cura dovrà essere dedicata alla verifica dello stato e alla manutenzione di tali superfici e, in generale, di tutte le componenti del sistema di protezione del suolo e del sottosuolo dal percolamento di sostanze accidentalmente sversate, provvedendo al tempestivo risanamento delle situazioni critiche; ogni intervento di ripristino e adeguamento dovrà essere realizzato con materiali ad alta resistenza meccanica e alla corrosione e con perfetta impermeabilità, applicando le procedure del proprio sistema di gestione UNI EN ISO 14001;
- b) in ordine all'ottimizzazione gestionale, all'adeguamento alle migliori tecniche disponibili e alle procedure di emergenza, con particolare attenzione alla movimentazione dei rifiuti ed alle emissioni in atmosfera, dovranno essere applicate le procedure del proprio sistema di gestione UNI EN ISO 14001;
- c) dovranno essere eseguite azioni di monitoraggio come di seguito riportato:

Emissioni in atmosfera

Parametri da monitorare	E1	E2	E3	Modalità di controllo		Metodo
				Continuo	Discontinuo	
Polveri	x	x	x		annuale	UNI EN 13284-1 (2017)
<u>Note:</u> E _n : punto di campionamento emissioni in atmosfera.						

Atmosfera in ambiente di lavoro

Parametri da monitorare	AL1	AL2	Modalità di controllo		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
NO _x	x	x		ogni 9 mesi	METODO INTERNO (determinazione con analizzatore a celle elettrochimiche)
SO _x	x	x		ogni 9 mesi	M.U. 399:1979
CO	x	x		ogni 9 mesi	METODO INTERNO (determinazione con analizzatore a celle elettrochimiche)
Polveri inalabili	x	x		ogni 9 mesi	M.U. 1998:2013
Polveri respirabili	x	x		ogni 9 mesi	M.U. 2010:2011
I.P.A. (idrocarburi policiclici aromatici)	x	x		biennale	NIOSH 5515:1994

Parametri da monitorare	AL1	AL2	Modalità di controllo		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
<u>Note:</u>					
AL _n : punto di campionamento ambiente di lavoro.					
Verranno eseguiti n. 4 interventi di monitoraggio consecutivi da effettuarsi ad intervalli di 9 mesi. Tale periodicità di controllo consentirà di valutare le esposizioni degli addetti agli agenti chimici aerodispersi nei diversi periodi dell'anno.					
La rilevazione degli I.P.A. verrà effettuata nel periodo autunno/inverno e a portoni chiusi.					
La cadenza delle successive verifiche verrà ridefinita in funzione degli esiti degli interventi di monitoraggio di cui ai punti precedenti.					

Rumore

Elenco dei recettori		Frequenza delle verifiche di impatto acustico
RIC1	confine di proprietà – lato nord	Triennale, in relazione alla periodicità dei rinnovi previsti dalla ISO 14001
RIC2	confine di proprietà – lato ovest	
RIC3	confine di proprietà – lato sud	
RIC4	confine di proprietà – lato sud-est	
RIC5	confine di proprietà – lato est	
RIC6	confine di proprietà – lato nord-est	
RIC7	edificio residenziale ubicato a sud-ovest del capannone	
RIC8	edificio residenziale ubicato a nord del capannone	

Note:
 RIC_n: punto di ricettore acustico.
 Lungo i confini della proprietà verranno verificati il livello di immissione ed emissione, presso i ricettori i livelli di emissione e differenziale.
 L'elenco dei punti di misura potrà essere rielaborato in funzione dei risultati ottenuti in occasione della prima campagna di rilievo.

Acque di scarico

Parametri da monitorare	S1 - S2	Modalità di controllo		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
pH	x		annuale	APAT CNR-IRSA 2060 (2003)
Solidi sospesi totali	x		annuale	APAT CNR-IRSA 2090B (2003)
BOD ₅	x		annuale	APAT CNR-IRSA 5120 (2003)
COD	x		annuale	APAT CNR-IRSA 5130 (2003)
Fosforo totale	x		annuale	STD Methods 3120 B 2017
Azoto ammoniacale	x		annuale	APAT CNR-IRSA 4030C (2003)
Azoto nitroso	x		annuale	APAT CNR-IRSA 4020 (2003)
Azoto nitrico	x		annuale	APAT CNR-IRSA 4050 (2003)
Tensioattivi anionici	x		annuale	APAT CNR-IRSA 5070 (2003)

Parametri da monitorare	S1 - S2	Modalità di controllo		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
Tensioattivi non ionici	x		annuale	UNI 10511-1:1996 + A1:2000
Idrocarburi totali	x		annuale	APAT CNR-IRSA 5160 B2 (2003)

Note:
 Sn: punto di campionamento scarichi idrici (S1: in fognatura – S2: negli strati superficiali del suolo).
 Al punto di scarico S1 confluiscono le acque di lavaggio dei mezzi e le acque meteoriche di dilavamento (prima pioggia) dei piazzali.
 Al punto di scarico S2 confluiscono le acque meteoriche di dilavamento (seconda pioggia).
 In alternativa ai metodi analitici riportati in tabella potranno essere utilizzate altre metodiche purché standardizzate.

Acque sotterranee

Parametri da monitorare	Pz1 a monte	Pz2 a valle	Modalità di controllo		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
pH	x	x		annuale	APAT IRSA CNR 2060 (2003)
Conducibilità a 20°C	x	x		annuale	UNI EN 27888:1995
Cromo totale	x	x		annuale	EPA 200.8 (1994)
Cromo esavalente	x	x		annuale	APAT IRSA CNR 3150 C (2003)
Idrocarburi alifatici clorurati	x	x		annuale	EPA 8260 B (1996)
Idrocarburi leggeri C<12	x	x		annuale	EPA 8015 B (1996)
Idrocarburi pesanti C>12	x	x		annuale	EPA 8015 B (1996)
Idrocarburi totali	x	x		annuale	APAT IRSA CNR 5160 A1 (2003)
Rame	x	x		annuale	EPA 200.8 (1994)
Piombo	x	x		annuale	EPA 200.8 (1994)
Mercurio	x	x		annuale	EPA 200.8 (1994)
Nichel	x	x		annuale	EPA 200.8 (1994)
Arsenico	x	x		annuale	EPA 200.8 (1994)
Cadmio	x	x		annuale	EPA 200.8 (1994)
Ferro	x	x		annuale	EPA 200.8 (1994)
Manganese	x	x		annuale	EPA 200.8 (1994)
Cobalto	x	x		annuale	EPA 200.8 (1994)
Zinco	x	x		annuale	EPA 200.8 (1994)

Parametri da monitorare	Pz1 a monte	Pz2 a valle	Modalità di controllo		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
<p>Note:</p> <p>Pz_n: punto di campionamento acque sotterranee (piezometri). Sarà effettuata una prima analisi completa delle acque sotterranee nei piezometri 1 di monte e 2 di valle. In funzione degli esiti di tale indagine verranno ridefiniti i parametri da sottoporre a periodico controllo. In alternativa ai metodi analitici riportati in tabella potranno essere utilizzate altre metodiche purché standardizzate.</p>					

Gli esiti dei monitoraggi dovranno esseri trasmessi alla Provincia di Bergamo, all'A.R.P.A., all'A.T.S. e al Comune di Pedrengo per la loro validazione e l'eventuale assunzione di conseguenti determinazioni, a seguito delle quali la Ditta dovrà provvedere all'eventuale installazione di ulteriori presidi e alla loro costante manutenzione;

- 9.4 dovranno essere integralmente rispettate le disposizioni e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione/concessione prot. n. 117209/11/16 del 22/11/2010 rilasciata dal Settore Viabilità e Trasporti – Servizio Espropri e Concessioni provinciale, ai sensi dell'art. 26, c. 2 e art. 27 del D.Lgs 285/1992, per l'adeguamento viabilistico/ricalibratura corsie e modifica segnaletica orizzontale lungo la S.P. 69: Pedrengo – Trescore B. dal Km 1,200 al Km 1,300 in Comune di Pedrengo;
- 9.5 tutte le attività autorizzate con il presente provvedimento devono essere svolte in condizioni di sicurezza e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e da altre pertinenti normative specifiche e, in ogni caso, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. In particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e sottosuolo ed ogni danno a flora e fauna;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
- 9.6 i rifiuti ricevibili presso l'impianto per essere sottoposti alle operazioni di recupero (R13, R3, R12) e smaltimento (D15, D14) con le relative limitazioni e le sostanze ed oggetti ottenuti dai cicli di recupero sono i seguenti:

Codice E.E.R.	Descrizione	R13	R3	R12	D15	D14	End of Waste
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X		X			
020110	rifiuti metallici	X		X			
030101	scarti di corteccia e sughero	X		X			
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	X		X			
030199	rifiuti non specificati altrimenti	X		X	X	X	
040108	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X		X	X	X	
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X		X	X	X	
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X		X			
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X		X			
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X		X			
040299	rifiuti non specificati altrimenti	X		X	X	X	
070213	rifiuti plastici	X		X			
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X			X		
090108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X			X		
090199	rifiuti non specificati altrimenti	X			X		
100210	scaglie di laminazione	X					
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X		X			
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	X		X			
120103	limatura e trucioli di metalli non ferrosi	X		X			
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	X		X			
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X		X			
120199	rifiuti non specificati altrimenti	X			X		
150101	imballaggi di carta e cartone	X	X	X			carta e cartone (norma UNI EN 643)
150102	imballaggi di plastica	X		X			
150103	imballaggi in legno	X		X			
150104	imballaggi metallici	X		X			
150105	imballaggi compositi	X		X			
150106	imballaggi in materiali misti	X	X	X			carta e cartone (norma UNI EN 643)
150107	imballaggi di vetro	X					
150109	imballaggi in materia tessile	X		X			
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X		X	X	X	

Codice E.E.R.	Descrizione	R13	R3	R12	D15	D14	End of Waste
160103	pneumatici fuori uso	X					
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X			X		
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	X			X		
170201	legno	X		X			
170202	vetro	X					
170203	plastica	X		X			
170405	ferro e acciaio	X		X			
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X					
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X			X		
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	X			X		
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X			X		
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X		X			
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X		X			
191201	carta e cartone	X	X	X	X	X	carta e cartone (norma UNI EN 643)
191202	metalli ferrosi	X		X			
191203	metalli non ferrosi	X		X			
191204	plastica e gomma	X		X	X	X	
191205	vetro	X			X		
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X		X	X	X	
191208	prodotti tessili	X		X	X	X	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X		X	X		
200101	carta e cartone	X	X	X			carta e cartone (norma UNI EN 643)
200102	vetro	X					
200110	abbigliamento	X		X			
200111	prodotti tessili	X		X			
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137	X		X			
200139	plastica	X		X			
200140	metalli	X		X			
200307	rifiuti ingombranti	X			X		

I rifiuti aventi i seguenti codici E.E.R., di cui alla precedente tabella, possono essere ritirati esclusivamente con le seguenti limitazioni:

⇒ XXXX99, limitatamente ai rifiuti riconducibili a quelli individuati al punto 1.1.1 della

d.c.i. del 27/07/1984. In particolare:

- 030199, limitatamente a vimini e fibra di legno;
 - 040299, limitatamente a feltri e tessuti;
 - 090199, limitatamente a lastre fotografiche da sviluppare e già sviluppate;
 - 120199, limitatamente a nastri abrasivi;
- ⇒ 070213, limitatamente a materiale di scarto costituito esclusivamente da materiali plastici grezzi e/o semilavorati privi di verniciatura, allo stato solido;
- ⇒ 160216, limitatamente a rifiuti costituiti da materiali estratti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche (es.: cavi elettrici, componenti in materiali misti o compositi, etc.);
- ⇒ 170107, 170604, 170802, 170904, costituiti da macerie edili, limitatamente a quanto di seguito indicato:
l'origine dei rifiuti deve essere nota; i rifiuti devono essere esenti da amianto e non possono essere ritirati:
- rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose;
 - rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose;
- ⇒ 170107, 170604, 170802, 170904, limitatamente a rifiuti accompagnati da analisi di classificazione, comprensiva del parametro "amianto", attestante la non pericolosità della partita conferita e l'assenza di amianto;
- ⇒ 170604, limitatamente a calcestruzzo alleggerito o cellulare, argilla espansa, vermiculite espansa, pomice, polistirolo, poliuretano, sughero, fibra di legno, gomma, tessuto, esclusi lana di roccia, lana di vetro e amianto;
- ⇒ 191212, limitatamente a rifiuti solidi non provenienti dal trattamento di rifiuti urbani indifferenziati e privi di componenti in grado di produrre molestie olfattive;
- ⇒ 20XXXX, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, limitatamente a rifiuti provenienti da:
- a) Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - b) Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - c) Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con codici E.E.R. rientranti nelle altre classi; in tal caso, deve essere garantita, mediante idonea documentazione (formulario di identificazione), la tracciabilità dei relativi flussi.
- La Ditta non può ritirare rifiuti da privati cittadini;

- 9.7 i rifiuti di cui al codice E.E.R. 150106 potranno essere sottoposti all'operazione di recupero R3 limitatamente alla frazione cartacea;
- 9.8 i rifiuti di cui ai codici E.E.R. 120101, 120103 e 120105, qualora siano costituiti da rifiuti polverulenti, potranno essere sottoposti presso l'impianto unicamente all'operazione di messa in riserva (R13);
- 9.9 l'effettuazione delle operazioni R13, R12 e D15 sui rifiuti di cui al codice E.E.R. 191212 in ingresso è possibile solo se l'impianto è strettamente collegato, per motivi tecnico/commerciali, ad impianti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finali;

- 9.10 le operazioni di smaltimento D14 (ricondata alla sola attività di triturazione) e D15 possono essere effettuate limitatamente ai rifiuti non diversamente recuperabili;
- 9.11 la triturazione dei rifiuti delle diverse tipologie (di carta e cartone, di plastica o di legno) deve essere effettuata alternativamente, previa pulizia della linea di trattamento dagli eventuali residui di rifiuti di tipologia diversa da quella di volta in volta trattata
- 9.12 l'attività di adeguamento volumetrico mediante pressa è ricondata alle operazioni R13 e D15;
- 9.13 i quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti in ingresso all'impianto per essere sottoposti alle operazioni di recupero (R3, R12) e smaltimento (D14) sono i seguenti:
- 120.000 t/anno e 400 t/giorno (per l'operazione di recupero R3);
 - 30.000 t/anno e 99 t/giorno (per l'operazione di recupero R12 e l'operazione di smaltimento D14).

I quantitativi massimi complessivi di rifiuti non pericolosi trattati (R3, R12, D14) non possono, comunque, superare le 120.000 t/anno e le 400 t/giorno;

i quantitativi annui massimi di rifiuti in ingresso all'impianto per essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) sono i seguenti:

- 110.000 t/anno (per l'operazione R13);
- 10.000 t/anno (per l'operazione D15);

i transiti massimi giornalieri di mezzi in entrata ed uscita dall'impianto sono pari a 240 mezzi/giorno;

- 9.14 il volume massimo di rifiuti non pericolosi in messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) che può essere presente presso l'impianto è pari a 480 mc;
- 9.15 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve essere verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- a) sia acquisito il relativo formulario di identificazione e, ove necessaria, idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. preveda un codice E.E.R. "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica della "non pericolosità" o, in alternativa, per specifiche tipologie di rifiuti per i quali risulti tecnicamente problematico (date le caratteristiche strutturali, di dimensione, di eterogeneità, etc. dei rifiuti stessi), procedere ad ordinaria analisi chimica (intesa quale campionamento, preparazione del campione ed analisi di laboratorio), previa ricezione da parte del produttore di adeguata documentazione (es: ciclo produttivo e scheda di sicurezza delle materie e/o dei prodotti impiegati) che attesti le caratteristiche di "non pericolosità" del rifiuto.

Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica verrà chiesta in occasione del primo conferimento e, successivamente, con cadenza semestrale e ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nei processi di produzione.

Le operazioni di campionamento devono essere eseguite da tecnici di laboratorio o da personale adeguatamente formato, secondo protocollo condiviso con il laboratorio. Il campionamento e l'analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

I documenti relativi alla caratterizzazione (referti analitici o altra documentazione) devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo;

c) verifica in riferimento al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs: Persistent Organic Pollutants) in relazione al ciclo da cui derivano i rifiuti. Le modalità di verifica adottate dovranno essere documentate e rese disponibili all'autorità di controllo;

9.16 per i rifiuti in ingresso all'impianto costituiti da materiali edili (codici E.E.R. 170107, 170604, 170802, 170904), deve essere applicato quanto di seguito previsto.

Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve essere verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

- a) sia acquisito il relativo formulario di identificazione e, ove necessaria, idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. preveda un codice E.E.R. "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica della "non pericolosità".

La verifica di accettabilità mediante analisi deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione:

- di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica verrà chiesta in occasione del primo conferimento e successivamente con una cadenza semestrale e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nei processi di produzione;
- di quelle che provengono da grossi interventi edilizi; in tal caso la verifica deve essere chiesta al produttore prima dell'inizio dei conferimenti e, successivamente, ogni 3.000 mc;
- di quelli che provengono da interventi edilizi di piccola entità. In tal caso, nella fase di accettazione deve essere acquisita autocertificazione che accerti l'effettiva e reale esecuzione di una demolizione selettiva, con la firma congiunta dell'impresario edile/produttore del rifiuto e del direttore lavori del cantiere, che dichiarino che è stata effettuata una demolizione selettiva e che è stata verificata l'assenza di amianto e altri materiali pericolosi, con la precisazione di cosa è stato in concreto verificato. I rifiuti devono essere stoccati nell'apposita area di messa in riserva e tenuti distinti dai rifiuti analizzati; la verifica deve essere effettuata mediante prelievo di un campione da cumulo presso l'impianto al raggiungimento di un quantitativo massimo di 60 mc. Nel caso in cui sui cumuli venga accertata la non conformità, i rifiuti devono essere inviati ad impianti terzi autorizzati per lo smaltimento e/o il recupero.

Deve essere sempre ricercato anche il parametro "Amianto".

Le operazioni di campionamento devono essere eseguite da tecnici di laboratorio o da personale adeguatamente formato, secondo protocollo condiviso con il laboratorio. Il campionamento e l'analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

I documenti relativi alla caratterizzazione (referti analitici o altra documentazione) devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo;

c) verifica in riferimento al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs: Persistent Organic Pollutants) in relazione al ciclo da cui derivano i rifiuti. Le modalità di verifica adottate dovranno essere documentate e rese disponibili in caso di controllo;

- 9.17 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Bergamo entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- 9.18 la Ditta deve valutare la compatibilità dei diversi rifiuti che potrebbero essere presenti in qualsiasi momento nella medesima area di stoccaggio e che potrebbero determinare potenziali situazioni di pericolo nel caso venissero a contatto tra loro (ad esempio a seguito di urti e/o rotture dei contenitori). Nel caso di rifiuti risultati incompatibili fra loro in base alle valutazioni di cui sopra, deve essere predisposta un'adeguata procedura per lo stoccaggio in sicurezza dei rifiuti (ad es., la previsione di aree di stoccaggio distinte e separate);
- 9.19 i rifiuti sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- 9.20 le operazioni di trattamento autorizzate sui rifiuti ricevuti aventi codice E.E.R. "voce a specchio" possono essere effettuate unicamente su rifiuti già sottoposti ad analisi di classificazione che ne escluda la pericolosità;
- 9.21 il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti dell'insediamento;
- 9.22 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni, gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
- 9.23 le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e il trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti/materiali depositati/trattati; devono, inoltre, essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione dei rifiuti. Le aree devono, inoltre, essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento. La sigla di identificazione deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico in assenza di sigla di identificazione dei contenitori di rifiuti;
- 9.24 le aree interessate dallo scarico, dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono:
- avere superfici adeguate per i quantitativi di rifiuti gestiti e per lo svolgimento delle operazioni da effettuare;
 - essere di norma opportunamente protette dall'azione degli agenti atmosferici e dalle

acque meteoriche esterne mediante apposito sistema di canalizzazione. Qualora i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti

- essere impermeabilizzate con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi/percolamenti in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti. Anche le aree di transito e deposito materiali (non rifiuti) non a rischio di perdite devono, in ogni caso, essere pavimentate;
- essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche;
- possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi;
- essere dotate di adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;

9.25 le superfici pavimentate/scolanti e, in generale, i manufatti e presidi a tutela del suolo (pozzetti, manufatti di sedimentazione e di disoleazione, canalizzazioni, vasche e tutta la rete di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici) di tutte le sezioni dell'impianto devono essere mantenuti puliti, al fine di limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, e, almeno semestralmente, devono essere sottoposti a verifica, controllo ed eventuale manutenzione al fine di mantenerne ed eventualmente ripristinarne l'integrità, l'impermeabilità e la tenuta; i piazzali e le aree di transito devono essere sottoposte a pulizia periodica a secco;

9.26 per fare fronte a sversamenti accidentali, devono essere presenti presso l'impianto materiali assorbenti collocati in apposita area: la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti, rispettivamente, di sversamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi; i rifiuti derivati dalle operazioni svolte devono essere smaltiti correttamente;

9.27 le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non permeare nel suolo alcunché;

9.28 le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15);

9.29 la messa in riserva (R13), il deposito preliminare (D15) ed il deposito temporaneo dei rifiuti nonché il deposito delle sostanze e degli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero devono essere effettuate in modo tale da:

- mantenere idonei spazi per la movimentazione;
- garantire la stabilità dei cumuli/stoccaggi;
- rispettare i limiti di altezza dei cumuli di progetto;

9.30 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto. Ciò anche al fine di evitare incidenti dovuti alle possibili reazioni di sostanze tra loro incompatibili (suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevole quantità di calore) e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali. Non possono essere effettuate miscele se non quelle espressamente previste

dalla legge e preventivamente autorizzate. In caso di stoccaggio in cumuli, deve essere evitata la commistione tra cumuli diversi;

- 9.31 sui rifiuti sottoposti alla sola operazione di stoccaggio (R13/D15) è comunque vietata la miscelazione di rifiuti aventi natura, stato fisico e/o codici E.E.R. diversi;
- 9.32 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 9.33 i recipienti, fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche dei rifiuti contenuti;
- 9.34 i recipienti fissi o mobili devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- 9.35 i contenitori dei rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 (tre) piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione per consentire l'accertamento di eventuali perdite e il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento;
- 9.36 i rifiuti devono essere protetti dall'azione del vento e dall'azione delle acque meteoriche, ove possibile mediante copertura e apposito sistema di canalizzazione. In ogni caso, deve essere garantita l'assenza di diffusione di polveri o altre emissioni diffuse e il convogliamento delle acque di percolamento in pozzetti/vasche di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 9.37 i rifiuti polverulenti devono essere depositati in contenitori/cassoni e devono essere protetti dall'azione del vento e delle acque meteoriche;
- 9.38 la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto deve avvenire nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti ad evitare la dispersione di rifiuti e materiali vari, il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione di odori e la dispersione di aerosol e di polveri o altre emissioni diffuse. A tal fine, i contenitori di rifiuti in deposito in attesa di trattamento devono essere mantenuti chiusi. Inoltre:
- a) i rifiuti in ingresso/uscita e i materiali recuperati in uscita dall'impianto dovranno essere trasportati in modo da evitarne la dispersione lungo il tragitto (trasporto in contenitori chiusi, container/cassonetti con coperchio o telo di chiusura, big-bags e simili);
 - b) i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione o di presidi atti allo scopo;
 - c) le vie di transito devono essere mantenute pulite provvedendo allo spazzamento periodico e umidificazione per evitare la dispersione di polveri; inoltre, quando richiesto da particolari condizioni atmosferiche, le aree di transito e i piazzali devono essere umidificati per evitare la dispersione di polveri;
- 9.39 le aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti/materiali infiammabili devono essere adeguatamente separate;
- 9.40 i rifiuti/materiali infiammabili devono essere stoccati in conformità con quanto previsto

dalla normativa vigente in materia;

- 9.41 per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti, si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
- 9.42 eventuali serbatoi interrati devono essere contenuti in una vasca in cemento armato totalmente ispezionabile o in doppia camicia con intercapedine in gas inerte;
- 9.43 la conduzione e la gestione di eventuali serbatoi devono essere effettuate conformemente a quanto disposto dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art. 2.2.9), ovvero dal Regolamento Comunale d'Igiene ove approvato e, se del caso, secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 2 del 13/05/2002, art. 10;
- 9.44 gli accessi a tutte le aree devono essere sempre mantenuti sgombri, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
- 9.45 deve essere garantita un'adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione anche in caso di incidenti; la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto devono essere adeguatamente mantenute e la circolazione opportunamente regolamentata;
- 9.46 lo stoccaggio degli pneumatici deve essere effettuato esclusivamente in contenitori coperti e in conformità a quanto indicato al punto 2.2.2.2 del Regolamento Locale d'Igiene, per evitare la proliferazione di insetti;
- 9.47 deve essere rispettata la D.G.R. n. 10222 del 28/09/2009 "*Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi*";
- 9.48 i rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a controllo radiometrico per verificarne l'assenza di radioattività e l'ammissibilità all'impianto;

SORVEGLIANZA RADIOMETRICA

- 9.49 dovranno essere rispettate le disposizioni del D.Lgs. 101/2020 in materia di sorveglianza radiometrica;
- 9.50 la Ditta deve svolgere l'attività di sorveglianza radiometrica sui materiali secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado;
- 9.51 la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - descrizione della strumentazione utilizzata:
 - tipologia (portatile o fissa) e caratteristiche tecniche;
 - periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento;
 - solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura;
 - ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
 - modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
 - modalità di svolgimento dei controlli;
 - criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");

- modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
 - tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 9.52 le azioni da svolgere in caso di anomalia radiometrica devono essere descritte in procedura che deve contenere almeno i seguenti elementi:
- individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
 - individuazione delle aree destinate alla sosta del carico durante le verifiche e all'isolamento del materiale in attesa di smaltimento o di decadimento fisico;
 - azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;
 - criteri e modalità di attivazione dell'EQ da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'EQ;
 - valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'EQ;
 - indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dal D.Lgs. 101/2020;
- 9.53 le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse;
- 9.54 la Ditta deve inoltrare ad A.R.P.A. un consuntivo periodico, almeno annuale, dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Nel caso di controlli effettuati con strumentazione fissa (portali) tale consuntivo deve riportare anche il numero totale di controllo ed il numero di controlli "falsi positivi", secondo la definizione data dalla norma UNI 10897, allo scopo di permettere la valutazione delle impostazioni delle soglie di allarme;
- 9.55 l'esecuzione della sorveglianza radiometrica sui rifiuti metallici in ingresso all'impianto deve essere riportata nella casella "annotazioni" del registro di c/s o del formulario di trasporto relativi al carico in questione (ad esempio mediante apposito timbro recante un testo che indichi che il controllo non ha rilevato situazioni anomale dal punto di vista della radioattività, e firma dell'operatore che ha effettuato i controlli o vi ha sovrinteso);

END OF WASTE

- 9.56 le sostanze e gli oggetti ottenuti dall'operazione di recupero R3 sui rifiuti di carta e cartone autorizzata devono, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., essere conformi alle norme indicate nella tabella di cui al precedente punto 9.6.
- In particolare, devono essere conformi alla norma UNI EN 643, indicata nel D.M. n. 188/2020.
- Inoltre:
- devono soddisfare requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
 - possono essere forniti solo ad utilizzatori finali per i quali l'uso di tali prodotti sia

- ammesso dalle specifiche norme di settore;
 - il loro utilizzo non deve portare impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana superiori a quelli connessi all'utilizzo delle corrispondenti materie prime;
- 9.57 restano sottoposti al regime dei rifiuti le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle attività di recupero che non siano rispondenti a quanto indicato al punto precedente.
Nel caso specifico, restano rifiuti le sostanze e gli oggetti:
- derivanti da operazioni di recupero classificate come R12 e R13;
 - derivanti dalle operazioni di recupero, non rispondenti alle specifiche e ai regolamenti indicati al punto precedente;
 - di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- 9.58 il materiale ottenuto dall'operazione di recupero R3 dei rifiuti di carta e cartone non potrà essere identificato come prodotto *End of Waste* rispondente alle specifiche previste dal D.M. n. 188 del 22/09/2020 prima che venga prodotta la dichiarazione di conformità;
- 9.59 la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dal D.M. n. 188 del 22/09/2020 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";

REACH

- 9.60 devono essere rispettati, per quanto applicabili, il Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 avente per oggetto "*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE*" e il Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008 avente per oggetto "*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006*".
- La documentazione relativa agli adempimenti REACH deve essere tenuta presso l'impianto a disposizione per i successivi controlli;

PRESCRIZIONI GENERALI

- 9.61 l'insediamento deve essere dotato di impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24, e di sistemi di rilevazione e allarme che devono essere mantenuti in efficienza. Della loro presenza e funzionalità deve essere data comunicazione alla Provincia entro 3 (tre) mesi dalla data di notifica dell'autorizzazione, fatti salvi i necessari adempimenti richiesti dalle norme in materia di videosorveglianza in ambiente di lavoro (L. 300/1970);
- 9.62 deve essere presente un'area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui siano situati anche i servizi igienici per il personale;
- 9.63 deve essere presente un'area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore e alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per

la verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti. Salvo diversa espressa autorizzazione della Provincia, il quantitativo di rifiuti presente nell'area è da intendersi ricompreso nel quantitativo massimo previsto in stoccaggio (R13/D15) nell'impianto;

- 9.64 l'impianto deve essere dotato di locali chiusi attrezzati, ovvero aree destinate al trattamento dei rifiuti adeguate allo svolgimento delle operazioni da effettuare e dotate di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria e di monitoraggio;
- 9.65 l'impianto deve essere dotato di idonea recinzione lungo tutto il perimetro, provvista di barriera di protezione ambientale; deve essere garantita la costante cura e manutenzione nel tempo della recinzione, della barriera di protezione ambientale e di tutte le opere di mitigazione e compensazione ambientale, assicurando l'attecchimento e l'irrigazione della barriera vegetale, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche per altre cause;
- 9.66 deve essere presente un'area di emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo e dell'accettazione in impianto;
- 9.67 le operazioni di lavaggio di automezzi, autocisterne e container possono essere effettuate esclusivamente in apposita sezione attrezzata; le relative acque reflue devono essere smaltite come rifiuto speciale ovvero inviate ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento. Il sistema a tal fine adottato deve acquisire il preventivo assenso del Servizio Rifiuti;
- 9.68 devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi: D.Lgs n. 81/2008 e D.P.R. n. 151/2011; all'interno dell'impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (impianti o dispositivi antincendio conformi alle normative vigenti in materia e mantenuti a regola d'arte);
- 9.69 l'impianto deve essere dotato di:
- impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali e contenitori;
 - impianto elettrico idoneo per ambienti ATEX (laddove necessario, in seguito alla valutazione del rischio) per l'alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad esempio sistemi informatici, sistema di illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e controllo, sistemi di pesatura, contenitori auto compattanti, ...), realizzato in conformità alle norme vigenti;
 - impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;
 - impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici;
 - riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti;
 - allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno (es. sistemi di telefonia mobile, ...);
- 9.70 i macchinari, i mezzi d'opera e le attrezzature utilizzati presso l'impianto devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dal costruttore, per garantirne l'efficienza, mantenere i livelli di rumorosità e le emissioni di gas di scarico entro i limiti previsti dalle norme vigenti e/o

indicati dal costruttore;

- 9.71 deve essere assicurata la regolare manutenzione delle aree, sia adibite agli stoccaggi sia al trattamento dei rifiuti, nonché degli impianti tecnologici in base alle cadenze stabilite dal costruttore ovvero dalla legge. A tal fine, gli impianti devono essere oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza;
- 9.72 devono essere effettuate regolari ispezioni e manutenzioni alle aree di stoccaggio dei rifiuti, compresi fusti, serbatoi e bacini di contenimento, prestando attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento o perdita;
- 9.73 i rifiuti decadenti dall'attività, gestiti con le operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), sono i seguenti:

Codice E.E.R.	Descrizione	R13	D15
150101	imballaggi di carta e cartone	X	X
150102	imballaggi di plastica	X	X
150103	imballaggi in legno	X	X
150104	imballaggi metallici	X	X
150105	imballaggi compositi	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X
150109	imballaggi in materia tessile	X	X
191201	carta e cartone	X	X
191202	metalli ferrosi	X	X
191203	metalli non ferrosi	X	X
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
191208	prodotti tessili	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

Gli altri rifiuti decadenti dall'attività devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 185-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per l'attività di deposito temporaneo dei rifiuti, nonché delle norme tecniche previste per lo stoccaggio dei rifiuti dal presente provvedimento;

- 9.74 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finali, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per "impianto strettamente collegato" si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. E' consentito il conferimento dei rifiuti in uscita ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12, ove utile/necessario all'ottimizzazione del recupero finale;
- 9.75 i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190

del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del catasto. In caso di inosservanza, verranno applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 258 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- 9.76 è fatto obbligo alla Ditta di ottemperare alla D.G.R. n. 10619 del 25/11/2009 in materia di compilazione dell'applicativo "Osservatorio Rifiuti Sovraregionale" (O.R.SO.) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia. In caso di inosservanza, verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 54, c. 2, lett. 0a) della L.R. 26/2003;
- 9.77 dovrà essere rispettato quanto indicato al punto 3.2.11 – Titolo III – del Regolamento locale d'Igiene "*Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto*", come da aggiornamento approvato con Atto Dirigenziale n. 787 del 15/07/2003;
- 9.78 la valutazione del rischio, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.Lgs 81/2008, deve prevedere un piano di manutenzione dei mezzi diesel operanti all'interno dell'insediamento, adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente applicabili volti a minimizzare le emissioni indoor degli stessi (marmitta ad acqua od altro);
- 9.79 ai fini della difesa dei lavoratori dalle sostanze nocive presenti nei luoghi di lavoro, l'aspirazione dei gas e fumi di scarico dei mezzi di movimentazione (diesel) dovrà essere effettuata, per quanto possibile, immediatamente vicino al luogo ove si producono, come previsto nell'Allegato IV, punto 2.1.5 del D.Lgs 81/2008;
- 9.80 in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano sull'ambiente, nonché di eventi di superamento dei limiti prescritti, la Ditta deve informare tempestivamente la Provincia di Bergamo, il Comune di Pedrengo, A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo, A.T.S. Bergamo, il Gestore della fognatura e A.T.O. (questi ultimi due in caso di incidenti o eventi imprevisti che influiscano sullo scarico in fognatura) e adottare immediatamente tutte le attività previste dal Piano di emergenza e le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone i medesimi soggetti. Deve anche indicare le cause e le eventuali anomalie/difformità rilevate e quanto attuato per evitare che si ripetano;
- 9.81 fermi restando tutti gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, la Ditta deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento). Devono essere garantiti l'adeguato equipaggiamento di protezione personale per gli operatori in base al rischio rilevato e la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente e sull'uomo;
- 9.82 il personale di ogni livello nell'impianto di gestione dei rifiuti deve essere adeguatamente informato e formato, in ottemperanza agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008. In particolare, in relazione al contrasto del rischio di incendio, deve essere posta particolare attenzione all'individuazione di un numero adeguato di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, che dovranno ricevere un'adeguata formazione e un aggiornamento

periodico, secondo le indicazioni dell'art. 36, c. 9 del D.Lgs 81/2008;

9.83 per evitare, in particolare, eventuali fenomeni di autocombustione, ovvero ridurre i rischi e gli eventuali danni conseguenti a possibili incendi o crolli, è opportuno garantire un'adeguata ventilazione degli ambienti, laddove possibile, nonché limitare le altezze dei cumuli, ed assicurare che i quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto siano limitati a quelli autorizzati, ed effettivamente gestibili.

10 PIANI

10.1 PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE

Il Soggetto autorizzato deve provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale devono essere attuate previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

10.2 PIANO DI EMERGENZA

Il Soggetto autorizzato deve altresì provvedere all'eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri Organismi, con recepimento dei contenuti indicati dall'art. 26-bis del D.L. 04/10/2018, n. 113, come convertito dalla L. 01/12/2018, n. 132, allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

ISTRUTTORE TECNICO AMBIENTALE - Dott. Luigi Arnoldi -	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate</i>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - P.ch. Cristina Bertoli -	
FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE - Ing. Giorgio Novati -	
DIRIGENTE - Dott. Ing. Sara Mazza -	

ALLEGATO B
Emissioni in atmosfera

PROVINCIA DI BERGAMO

Settore Ambiente
Servizio Rifiuti

RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I., ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PRESSO L'IMPIANTO DI RECUPERO (R13, R3, R12) E SMALTIMENTO (D15, D14) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI PEDRENGO, VIA G. GARIBALDI N. 26/A. IMPIANTO GIÀ AUTORIZZATO CON D.D. N. 897 DEL 10/04/2012. TITOLARE LA DITTA GV MACERO S.P.A. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PEDRENGO, VIA G. GARIBALDI N. 26/A.

DITTA RICHIEDENTE:

GV MACERO S.p.A.

SEDE LEGALE E
INSEDIAMENTO:

Via G. Garibaldi, 26/A – Pedrengo

DATA PRESENTAZIONE
ISTANZA:

07/08/2018 (protocollo provinciale n. 50072 del 07/08/2018)

ULTERIORE

DOCUMENTAZIONE AGLI
ATTI:

- nota provinciale prot. n. 53171 del 29/08/2018 di avvio del procedimento e richiesta pareri;
- nota provinciale prot. n. 54497 del 04/09/2018 di richiesta integrazioni e certificati comunali;
- integrazione documentale datata 01/10/2018 (in atti provinciali al prot. n. 61104 del 01/10/2018);
- integrazione documentale datata 04/02/2019 (in atti provinciali al prot. n. 7417 del 04/02/2019);
- integrazione documentale datata 02/04/2019 (in atti provinciali al prot. n. 21620 del 02/04/2019);
- integrazione documentale datata 11/05/2020 (in atti provinciali al prot. n. 24675 del 11/05/2020);
- integrazione documentale datata 08/04/2022 (in atti provinciali al prot. n. 21474 del 08/04/2022);
- integrazione documentale datata 12/04/2022 (in atti provinciali ai prott. nn. 22411 e 22530 del 13/04/2022).

ATTI DI CUI È LA DITTA
È GIÀ TITOLARE:

D.D. n. 897 del 10/04/2012 avente per oggetto:

- *“Autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 19, del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., all’esercizio di varianti sostanziali alle operazioni recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi e contestuale nulla-osta per modifiche migliorative presso l’impianto sito in Comune di Pedrengo, Via Garibaldi n. 26/A, di cui alla D.D. n. 606 del 23/02/2004 e s.m.i., rinnovata con D.D. n. 501 del 18/02/2009, modificata con D.D. n. 397 del 16/02/2010;*
- *Autorizzazione, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla modifica di uno stabilimento per l’effettuazione delle attività di “Cernita e adeguamento di rifiuti di carta e cartone da macero” presso l’insediamento sito in Comune di Pedrengo, Via Giuseppe Garibaldi n. 26/A, di cui al D.R. n. 6652 del 21/04/2004. Titolare la ditta GV*

MACERO S.p.A. con sede legale in Comune di Pedrengo, Via Garibaldi n. 26/A”;
D.D. n. 1582 del 06/08/2018 avente per oggetto “Autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., all’esercizio di varianti non sostanziali presso l’impianto di recupero (R13, R3, R4, R12) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A, di cui alla D.D. n. 501 del 18/02/2009 e s.m.i. Titolare la ditta GV MACERO S.p.A. con sede legale in Comune di Pedrengo, Via G. Garibaldi n. 26/A”.

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL’IMPIANTO

L’attività svolta dalla GV MACERO S.p.A. consiste nel ritiro e nel recupero, mediante selezione/cernita ed eventuale adeguamento volumetrico, di rifiuti costituiti da:

- ⇒ carta e cartone, al fine di ottenere prodotti *End of Waste* conformi alla norma UNI EN 643 e rifiuti valorizzati (senza produzione di *End of Waste*);
- ⇒ plastica e legno, al fine di ottenere rifiuti valorizzati (senza produzione di *End of Waste*).

Il ciclo produttivo è suddiviso nelle seguenti fasi.

1) Ricevimento e stoccaggio delle materie prime

I rifiuti in arrivo presso l’impianto vengono stoccati in cumuli presso le aree interne al capannone dove subiscono una preliminare cernita grossolana. Quando necessario, il materiale subisce un’ulteriore fase di cernita effettuata presso le linee di selezione n. 1 e n. 2. La movimentazione del materiale avviene per mezzo di muletti, ragni, pale meccaniche e, quando presenti, nastri trasportatori. Questa fase non determina emissioni significative.

2) Selezione/cernita

Per la selezione/cernita dei rifiuti sono impiegate due linee di cernita, identificate dai numeri 1 e 2, dedicate, rispettivamente, ai rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata presso altre aziende e dalla raccolta differenziata urbana. Attraverso quest’operazione vengono selezionati vari tipi di carta e cartone, differenti principalmente per il colore e per la lunghezza delle fibre di cui sono composti, destinati ad essere riutilizzati come materie prime secondarie per la produzione di nuovi beni a base cellulosica.

Linea di selezione/cernita manuale n. 1 (zona 10)

La linea di selezione/cernita manuale n. 1 è costituita da un nastro trasportatore di carico e da un banco di selezione sopraelevato in corrispondenza del quale il personale separa i vari tipi carta ed eventuali frazioni estranee (cellophane, tetrapack, etc.). I materiali separati sono poi lasciati cadere in apposite buche, al di sotto delle quali si genera un volume di accumulo (in genere definito “bunker”). La linea n. 1 ha una potenzialità massima di 8 t/h e 128 t/g. In condizione di normale esercizio la periodicità di funzionamento della linea n. 1 è di 16 h/g (2 turni/g) per 300 gg/anno.

Linea di selezione/cernita n. 2 (zona 6)

La linea di selezione/cernita n. 2 è costituita nell’ordine da:

- caricatore tipo *drum feeder*: bunker motorizzato dedicato allo stoccaggio della carta da macero da sottoporre a cernita. Si tratta di un silo orizzontale, ad alimentazione elettrica, in grado di provvedere autonomamente al caricamento della carta sul nastro trasportatore di inizio linea, garantendo così un’alimentazione a portata costante delle successive fasi di selezione;

- separatore balistico o vaglio decartonnatore: separa il cartone di dimensione superiore al formato A3 dal resto del materiale (costituito dal cartone di dimensione inferiore al formato A3 e da tutta la carta);
- separatore di cartone tipo “paper spike”: il flusso in uscita dal separatore balistico cade sull'alimentatore del paper spike. L'alimentatore è costituito da un gruppo iniziale di rulli dentati che ruotano lentamente, ad una velocità tale da lasciar cadere la carta ed il cartone di dimensioni inferiori ad A4. Il materiale restante (carta di dimensioni superiori ad A4, cartone di dimensioni comprese fra A3 e A4, giornali e riviste, etc.) viene trasportato, mediante rulli dentati, fino ad un nastro dotato di spuntoni (spikes). Grazie alla particolare forma degli spuntoni ed alla velocità di avanzamento del nastro su cui sono fissati, questi pungono e trattengono il cartone ma non i giornali e le riviste, che cadono immediatamente su un nastro trasportatore sottostante. Pertanto, solo il cartone trattenuto dagli spuntoni raggiunge il termine della corsa: tale materiale, pressato ed imballato, viene utilizzato nelle cartiere per la produzione di cartoncino grigio (utilizzato, ad es., per le scatole da scarpe);
- unità di selezione ottica, composta da 2 separatori ottici marca “Titech”: sistema di selezione automatico costituito da uno scanner a valle del quale è posizionato un sistema di ugelli alimentati con aria compressa. Tale sistema permette di separare il cartone e la plastica sfuggiti alle precedenti fasi di cernita, consentendo di ottenere una materia prima secondaria di miglior qualità;
- cernita manuale, simile a quella presente sulla linea di selezione/cernita n. 1.

La linea n. 2 ha una potenzialità massima di 7 t/h e 112 t/g. In condizione di normale esercizio la periodicità di funzionamento della linea n. 2 è di 16 h/g (2 turni/g) per 300 gg/anno.

Le emissioni generate in questa fase sono così gestite:

⇒ linea di selezione/cernita manuale n. 1:

- le polveri generate dalle operazioni condotte su tale linea vengono trattate mediante dispositivo di depolverazione a secco e quindi convogliate al punto di **emissione E1**;

⇒ linea di selezione/cernita n. 2:

- le polveri generate in corrispondenza del caricatore *drum feeder* vengono abbattute mediante ugelli nebulizzatori ad acqua a postazione fissa (**emissione diffusa ED1**);
- le polveri generate in corrispondenza del separatore balistico e dell'unità di selezione ottica vengono captate, trattate mediante dispositivo di depolverazione a secco e convogliate al punto di **emissione E2**.

3) Adeguamento volumetrico

Nella linea di adeguamento volumetrico la carta ed il cartone, la plastica ed il legno vengono tritati, compattati ed imballati. Il caricamento avviene mediante semovente gommato che spinge il materiale su un nastro trasportatore. La fase di adeguamento volumetrico viene effettuata con l'ausilio delle seguenti attrezzature:

- trituratore e connessa pressa imballatrice n. 1 (zona 5);
- pressa imballatrice n. 2 (zona 11a);
- pressa imballatrice n. 3 (zona 11b).

Il materiale destinato alla fase di triturazione è costituito prevalentemente da:

- documentazione riservata (carta);
- materiale avente dimensioni eccessive per la successiva fase di pressatura (carta e cartone);
- rifiuti di plastica identificati dai codici E.E.R. 070213, 150102, 170203, 191204;
- rifiuti di legno identificati dai codici E.E.R. 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138.

Al fine di garantire una corretta salubrità dei luoghi di lavoro, il trituratore è segregato all'interno di una cabina fonica.

I materiali con appropriate caratteristiche vengono pressati e imballati senza essere sottoposti a preventiva triturazione. Le presse di imballaggio sono dotate di nastro di carico ortogonale. I materiali in ingresso vengono sospinti verso il nastro trasportatore di carico mediante ragni e pala gommata. Le balle, legate con filo di ferro, hanno una forma di parallelepipedo, particolarmente adatta al trasporto.

Nel caso specifico delle bobine di carta, la fase di adeguamento volumetrico è preceduta da un'operazione di taglio che consente l'estrazione dell'anima di cartone e la successiva separazione dal nastro di carta. Il taglio delle bobine viene effettuato per mezzo di una tagliabobine dotata di nastro di alimentazione e sega a nastro, che ha una periodicità di funzionamento valutabile in 2-3 h/mese. Ad essa è affiancata una spaccabobine attrezzata con lama a ghigliottina, che consente il taglio di bobine di grosse dimensioni. La spaccabobine è un'attrezzatura mobile che viene di volta in volta posizionata nelle varie aree di lavorazione secondo le esigenze operative. La periodicità di funzionamento della spaccabobine è di 2 h/mese.

La linea di adeguamento volumetrico, comprensiva della fase di triturazione e compattazione, ha una potenzialità di 10 t/h e 160 t/g. In condizione di normale esercizio la periodicità di funzionamento della linea di adeguamento volumetrico è di 16 h/g (2 turni/g) per 300 gg/anno.

Le linee di adeguamento volumetrico sono presidiate da dispositivi di aspirazione ed abbattimento delle polveri aerodisperse, con elementi di captazione localizzati nei punti considerati critici. L'abbattimento delle polveri viene realizzato mediante sistema di filtrazione a maniche con pulizia automatica ad aria compressa in controcorrente.

Le polveri aerodisperse:

⇒ provenienti dalla pressa imballatrice n. 1 (zona 5) e dalla pressa imballatrice n. 2 (zona 11a) vengono convogliate al punto di **emissione E1**;

⇒ provenienti dalla pressa imballatrice n. 3 (zona 11b) e dal tritурatore (zona 5) vengono convogliate, previa filtrazione, al punto di **emissione E2**.

La tagliabobine è presidiata da impianto di aspirazione e da un filtro di depolverazione a secco. Il flusso d'aria, preventivamente depolverato, viene immesso in atmosfera nel punto di **emissione E3**.

La spaccabobine non determina emissioni in atmosfera.

4) Stoccaggio prodotto finito e trasporto

Il trasporto del prodotto finito presso le aziende clienti avviene mediante autocarri, autotreni ed autoarticolati. Questa fase non determina emissioni significative.

2. QUANTITATIVO DELLE MATERIE PRIME

Materie prime *	Quantità (t/anno)
Rifiuti costituiti da carta, cartone, plastica, legno, provenienti da: <ul style="list-style-type: none"> raccolta differenziata urbana; raccolta differenziata presso attività produttive in genere, supermercati, etc.; scarti di lavorazione dell'industria tipografica. 	120.000

* L'indicazione delle tipologie dei rifiuti di carta, cartone, plastica, legno trattabili e dei relativi codici E.E.R. è contenuta nell'ALLEGATO A Rifiuti.

3. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI GENERATE DALL'ATTIVITÀ

E1	Provenienza: linea di selezione/cernita manuale n. 1 (ingresso nastro trasportatore del banco di selezione), presse imballatrici n. 1 e n. 2 (tramogge)	
Portata	9.900	Nmc/h
Durata	max 16	h/giorno

Frequenza nelle 24h	continua	
Temperatura	ambiente	°C
Inquinanti presenti	polveri totali	
Concentrazione	< 10	mg/Nmc
Altezza geometrica del punto di emissione	13	m
Sezione del camino	0,237	mq
Materiale di costruzione del camino	acciaio	
Sistemi di abbattimento	Depolveratore a secco a mezzo filtrante: filtro a tessuto (maniche) esistente conforme alla D.G.R. 13943/2003	

E2	Provenienza: linea di selezione/cernita n. 2 (n. 1 separatore balistico e cappa a presidio dei n. 2 separatori ottici "Titech"), trituratore e pressa imballatrice n. 3 (tramoggia)	
Portata	13.600	Nmc/h
Durata Emissione	max 16	h/giorno
Frequenza delle emissioni nelle 24h	continua	
Temperatura emissione	ambiente	°C
Inquinanti presenti	polveri totali	
Concentrazione	< 10	mg/Nmc
Altezza geometrica del punto di emissione	13	m
Sezione del camino	0,237	mq
Materiale di costruzione del camino	acciaio	
Sistemi di abbattimento	Depolveratore a secco a mezzo filtrante: filtro a tessuto (maniche) esistente conforme alla D.G.R. 13943/2003	

E3	Provenienza: tagliabobine	
Portata	4.400	Nmc/h
Durata Emissione	2-3	h/mese
Frequenza delle emissioni nelle 24h	discontinua	
Temperatura emissione	ambiente	°C
Inquinanti presenti	polveri totali	
Concentrazione	< 10	mg/Nmc
Altezza geometrica del punto di emissione	13	m
Sezione del camino	0,237	mq
Materiale di costruzione del camino	acciaio	
Sistemi di abbattimento	Depolveratore a secco a mezzo filtrante: filtro a tessuto (maniche) esistente conforme alla D.G.R. 13943/2003	

Emissione diffusa **ED1**: relativa alle polveri generate in corrispondenza del caricatore *drum feeder* che vengono abbattute mediante ugelli nebulizzatori ad acqua a postazione fissa.

4. IMPIANTI TERMICI

L'impianto termico utilizzato per il riscaldamento degli uffici, alimentato a gas metano con potenzialità pari a 91,8 kW (punto di emissione **ET1**) è soggetto alle prescrizioni di cui al Titolo II della Parte Quinta (artt. 282 e ss.) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

5. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Il rinnovo dell'autorizzazione non è assoggettato a V.I.A. o a Verifica di V.I.A.

6. OSSERVAZIONI

Le attività oggetto dell'istanza non sono ricomprese tra quelle per cui la Regione Lombardia ha definito allegati tecnici di riferimento.

Relativamente ai punti di emissione E1, E2, E3, i depolveratori a secco a mezzo filtrante (filtri a tessuto) esistenti e conformi alla scheda D.MF.01 della D.G.R. 13943/2003 potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione, come previsto dalla D.G.R. 3552/2012.

L'istruttoria tecnico-amministrativa relativa all'istanza presentata si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rilascio dell'autorizzazione, ferme restando le prescrizioni di seguito riportate.

Il presente Allegato riguarda tutte le emissioni dell'insediamento ed è da intendersi sostitutivo di quelli relativi a precedenti atti.

7. PRESCRIZIONI

7.1 L'impianto dovrà essere esercito nel rispetto del presente Allegato tecnico.

Tutte le materie prime/rifiuti utilizzati devono essere esenti da amianto o altre sostanze pericolose o ritenute tali dalla normativa vigente.

Deve essere garantito il necessario approvvigionamento di acqua per il funzionamento dell'impianto di nebulizzazione.

Deve essere assicurata la pulizia delle pavimentazioni interne ed esterne con mezzi idonei, assicurando che la polverosità indotta dalla circolazione dei mezzi sia ridotta al minimo.

E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni contenute nella D.G.R. 20 dicembre 2012, n. X/1118, relativamente all'esercizio, al controllo, alla manutenzione e all'ispezione degli impianti termici civili.

7.2 Prescrizioni relative alle emissioni E1, E2, E3

Per i punti di emissione già autorizzati e invariati (E1, E2, E3), le comunicazioni di messa in esercizio e di messa a regime descritte nel successivo punto 7.7 e 7.8.1 non sono dovute. Le verifiche periodiche devono essere effettuate con la medesima cadenza temporale attualmente prevista.

7.3 Valori limite di emissione (E1, E2, E3)

La Ditta deve garantire il rispetto dei valori limite per le emissioni in atmosfera riportati nella seguente tabella:

Emissione	Provenienza	Inquinanti	Limite *
E1, E2, E3	Recupero di rifiuti costituiti da carta e cartone, plastica e legno (fasi di cernita, pressatura, triturazione, taglio, etc.)	Polveri	10 mg/Nmc

* Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa) ed espresse in mg/Nm³S (secco - detratto il tenore di vapore acqueo). Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/m³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto.

7.4 Prescrizioni relative al contenimento delle emissioni diffuse (ED1)

7.4.1 Tutti i rifiuti trattati e le materie prime utilizzate devono essere classificati "non pericolosi", esenti da amianto o da altre sostanze pericolose o definite tali dalle normative vigenti.

7.4.2 La Ditta, nello svolgimento delle attività di manipolazione, lavorazione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di materiali polverulenti, deve operare come di seguito riportato.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti

- Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.

- Qualora l'incapsulamento, totale o parziale, non sia realizzabile, le emissioni contenenti polveri dovranno essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
- Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

Stoccaggio di materiali polverulenti

- Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - in silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - in cumuli dell'altezza massima di 3 m dal p.c., mantenuti in condizioni di umidificazione costante, tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati;
 - copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, l'adozione di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate o di soluzioni ritenute più adeguate al sito specifico.

Trattamento e produzione di materiali polverulenti

- I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
- Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.
- In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

7.4.3 Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi nebulizzazione ed umidificazione a presidio delle emissioni diffuse, e richiedere l'incapsulamento delle attività e l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

7.4.4 Qualora l'impianto produttivo venisse dotato di un sistema di aspirazione localizzata, il valore limite all'emissione a cui fare riferimento e l'eventuale sistema di abbattimento sono i seguenti:

Tipologia dell'inquinante	Materiale particellare
Fase di provenienza	Bunker motorizzato di alimentazione (<i>drum feeder</i>) della linea di selezione/cernita n. 2
Tipologia impianto di abbattimento¹	D.MF.01; D.MF.02; D.MF.03; D.MM.01; D.MM.02; AU.SV.01; DC.PE.01
Limite²	10 mg/Nm ³

¹ I sistemi di abbattimento installati dovranno essere conformi alle specifiche schede tecniche dell'allegato alla D.G.R. 30 maggio 2012, n. IX/3552 – Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento di impianti soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Qualora il sistema di abbattimento sia costituito da più impianti in serie, ogni impianto (escluso l'ultimo) non dovrà essere obbligatoriamente rispondente alle caratteristiche specifiche.

² Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa) ed espresse in mg/Nm³S (secco - detratto il tenore di vapore acqueo). Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm³) nell'emissione è minore o uguale al valore prescritto.

7.4.5 La Ditta deve comunque rispettare quanto previsto dall'Allegato V alla Parte Quinta – Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera – del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare quanto disposto dalla Parte I di tale Allegato: emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.

7.5 Prescrizioni generali

7.5.1 La Ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

7.5.2 Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

- 7.5.3 Devono essere il più possibile contenute emissioni diffuse e fuggitive, mantenendo in condizioni di perfetta efficienza i sistemi di captazione delle emissioni e con l'utilizzo di buone pratiche di gestione.
- 7.5.4 Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere provvisti ciascuno di **fori di campionamento** dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali fori devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
- 7.5.5 Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, la Ditta potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'A.R.P.A. competente per territorio.
- 7.5.6 Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- 7.5.7 Gli impianti di abbattimento, per quanto previsto, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- Lo scarico di acque reflue, anche parziale, sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti in materia di scarichi o rifiuti.
 - Deve essere definita da parte della Ditta una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei **malfunzionamenti** così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

la Ditta dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'**arresto totale** dell'esercizio degli **impianti** dandone **comunicazione** entro le otto ore successive all'evento alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.

Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

7.6 Criteri di manutenzione

- 7.6.1 Le operazioni di manutenzione **ordinaria e straordinaria** devono essere definite nella procedura operativa predisposta dalla Ditta ed opportunamente registrate. In particolare, devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
 - manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
 - controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
 - taratura/verifica periodica della strumentazione di controllo del processo e di sicurezza.
- 7.6.2 Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, etc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità preposte al controllo.

7.7 **Messa in esercizio e a regime**

7.7.1 La Ditta, almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla **messa in esercizio** degli impianti, deve darne **comunicazione** alla Provincia di Bergamo, al Comune e all'A.R.P.A. competente per territorio.

7.7.2 Il termine massimo per la **messa a regime** degli impianti, qualora non diversamente previsto nelle precedenti prescrizioni specifiche, è stabilito in **90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio** degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, la Ditta dovrà presentare una richiesta nella quale:

- dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- dovrà essere indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora la Provincia di Bergamo non si esprima nel termine di **20 giorni** dal ricevimento della relativa richiesta.

7.7.3 La Ditta deve comunicare la data di messa a regime **entro e non oltre 15 giorni** dalla data stessa alla Provincia di Bergamo, al Comune e all'A.R.P.A. competente per territorio.

7.8 **Modalità e controllo delle emissioni (in presenza di emissioni convogliate)**

7.8.1 **Dalla data di messa a regime** decorre il termine di **20 giorni** nel corso dei quali la società è tenuto ad eseguire un ciclo di **campionamento** (monitoraggio del gestore) volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

7.8.2 Il ciclo di campionamento deve essere effettuato in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa.

7.8.3 Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

7.8.4 I relativi referti analitici devono essere **trasmessi, entro 30 giorni dall'effettuazione del campionamento**, alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio congiuntamente ad una **relazione finale** che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

7.8.5 Le verifiche successive (monitoraggio del gestore) devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata all'A.R.P.A. competente per territorio (fatto salvo diverse specifiche disposizioni della

Provincia di Bergamo). **A partire dal 2024** gli esiti degli autocontrolli dovranno essere inseriti nell'applicativo regionale **AUA POINT**: ciò assolve dall'obbligo di comunicazione di cui al presente punto.

- 7.8.6 Le verifiche successive (monitoraggio del gestore) devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata all'A.R.P.A. competente per territorio (fatto salvo diverse specifiche disposizioni della Provincia di Bergamo).
- 7.8.7 L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'A.R.P.A. competente per territorio e alla Provincia di Bergamo al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- 7.8.8 Le **difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore**, incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, devono essere da costui specificatamente **comunicate** all'autorità competente per il controllo (A.R.P.A. competente per territorio) e alla Provincia di Bergamo **entro 24 ore** dall'accertamento.
- 7.8.9 La Ditta che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali casi, la Ditta è inoltre tenuta a rispettare le prescrizioni e i termini diretti al ripristino della conformità fissati dall'autorità competente.
- 7.8.10 I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
- 7.8.11 Nella eventualità sia necessaria l'installazione ovvero l'adeguamento di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovrà essere fornita comunicazione alla Provincia ed all'A.R.P.A. – Dipartimento di Bergamo. Dovranno altresì essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati della D.G.R. 30 maggio 2012, n. IX/3552.
- 7.8.12 La Ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.
- 7.8.13 Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

7.9 Metodologia analitica

- 7.9.1 Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dall'art. 271, c. 17 del D.Lgs 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.
- Più in dettaglio, l'ordine di priorità da tenere presente nella scelta del metodo è il seguente:
1. Norme tecniche CEN;
 2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM);
 3. Norme tecniche ISO;
 4. Altre norme internazionali o nazionali (es.: EPA, NIOSH, ISS, etc.)

In alternativa, possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 “Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”. Affinché un metodo alternativo possa essere utilizzato, deve essere presentata ad A.R.P.A. la relazione di equivalenza.

7.9.2 Si ricorda in ogni caso che:

- l'**accesso ai punti di prelievo** deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i **punti di emissione devono essere chiaramente identificati** mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm^3) nell'emissione è minore o uguale al valore prescritto;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed espressa in Nm^3/h (specificando se riferito al Secco (S) o Totale (T));
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed espressa in $\text{mg}/\text{Nm}^3(\text{S})$ od in $\text{mg}/\text{Nm}^3(\text{T})$;
 - Temperatura dell'effluente in °C,
 nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

ISTRUTTORE TECNICO AMBIENTALE - Dott. Luigi Arnoldi -	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate</i>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - P.ch. Cristina Bertoli -	
FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE - Ing. Giorgio Novati -	
DIRIGENTE - Dott. Ing. Sara Mazza -	



Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo

Via A. Moretti, 34 – 24121 Bergamo Tel. 035-211419 Fax 0354179613 - C.F. 95190900167

e-mail: info@atobergamo.it – info@pec.atobergamo.it – http://www.atobergamo.it

Allegato **Emissioni idriche in pubblica fognatura**

OGGETTO: D.L.vo 3 aprile 2006 n° 152 s.m.i., L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 s.m.i., R. R. 3 e 4 del 24 marzo 2006 - parere favorevole con disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque di prima pioggia presso l'insediamento ubicato in via Giuseppe Garibaldi n. 26/A in comune di Pedrengo - ditta GV MACERO S.P.A.

Premesso che:

- la Provincia di Bergamo, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 13.06.2011, ha provveduto alla costituzione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo" per l'esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato, in attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1 lett. i) della l. r. n. 21 del 27.12.2010, con decorrenza dal 01.07.2011;
- l'art. 48 comma 2, della suddetta legge regionale 26/03, modificata dalla legge regionale 21/10, disciplina le funzioni che l'Ente responsabile dell'ATO esercita tramite l'Ufficio d'ambito;

Dato atto che:

- il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito con delibera n. 1 del 27.01.2015, ha confermato all'ing. Norma Polini l'incarico di Direttore dell'Ufficio a decorrere dal 27/01/2015 e fino al 30/06/2019, pari alla durata del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18 dello statuto vigente dell'Azienda Speciale, Ufficio d'ambito Provincia di Bergamo;
- l'Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo è titolare delle funzioni amministrative in materia di scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, come individuato nella Parte III, Titolo IV, Capo II del D.L.vo 152/2006 s.m.i. e della L. R. 26/2003, e per effetto della Deliberazione dell'Assemblea Consortile del 30/06/2010, con la quale è stato approvato il "Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi della provincia di Bergamo";

Preso atto che allo stato attuale, presso il complesso ubicato nel comune di Pedrengo in via Giuseppe Garibaldi n. 26/A, la ditta GV MACERO S.P.A. è autorizzata dalla Provincia di Bergamo con D.D. n. 501 del 18.02.2009 e s.m.i., all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R12) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti speciali non pericolosi;

Considerato che la ditta GV MACERO S.P.A. svolge l'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, l'azienda è assoggettata alla disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. b) del R. R. n. 4/2006, ed al D.L.vo 152/2006;

Considerato che la ditta ha richiesto il rinnovo con varianti dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., compreso l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e acque di prima pioggia, già autorizzata con D.D. della Provincia di Bergamo, con D.D. n. 62 del 14.01.2014;

Vista la relazione tecnica, lo stato di fatto delle reti interne dell'insediamento, rappresentate dalla planimetria S03 (Planimetria generale - Planimetria reti interne - Schema impiantistico del sistema di depurazione delle acque reflue) revisione 2 datata 18 ottobre 2018, si fa presente che:

- l'insediamento ha un'estensione di superficie coperta pari a 6.513 m², mentre la superficie scoperta impermeabilizzata è pari a 9.896 m², la superficie permeabile è pari a 1.436 m²;
- la ditta dichiara di aver ottemperato a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Bergamo con D.D. n. 62 del 14.01.2014 e allega n. 2 rapporti di prova n. 3397/17 e 3398/17 del 22.12.2017, relativi ai campioni di acque di prima pioggia e di seconda pioggia. Le analisi dei campioni evidenziano, per i parametri analizzati, il rispetto dei valori limite di emissione rispettivamente per lo scarico in rete fognaria e per lo scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo;
- non è prevista nessuna modifica del sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia della superficie scolante dell'insediamento, le varianti proposte dalla società, non hanno nessun impatto negativo, ed i RAEE saranno stoccati esclusivamente all'interno del capannone in area dotata di un pozzetto a tenuta per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali. Il volume dei rifiuti in aumento non saranno depositati in area scoperta;
- le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio dei mezzi aziendali, raccolte tramite apposite griglie sono convogliate unitamente alle acque di prima pioggia, al pretrattamento decantazione e disoleazione con filtro a coalescenza;
- le acque di prima pioggia della superficie scolante impermeabile pari a 9.896 m², sono avviate ad un sistema di separazione dei primi 10,5 mm: la prima pioggia viene accumulata in n. 16 vasche (volume complessivo di 103,04 m³) e scaricata in fognatura in via Palazzo, con q max di 4 l/sec previo trattamento di decantazione e disoleazione con filtro a coalescenza. Il tempo di svuotamento delle vasche di accumulo alla portata massima scaricabile di 4l/s per ha di superficie scolante è pari a circa 7 h: iniziando a scaricare la prima pioggia dopo 89 ore di asciutta (segnando dalla sonda di pioggia) l'immissione in fognatura si conclude dopo 96 ore di asciutta. Se prima dello scadere delle 96 ore di asciutta riprende a piovere, lo svuotamento viene interrotto;
- a valle del pretrattamento delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia è presente un pozzetto di controllo e prelievo campione;
- la rete fognaria nella quale recapita lo scarico è collegata all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Bagnatica;
- le acque dei pluviali della copertura e del troppo pieno della vasca da 200 m³, vengono utilizzate per il lavaggio dei mezzi e per l'irrigazione della aree a verde. Le acque di seconda pioggia del piazzale, pretrattate in due separatori di liquidi leggeri oltre il 40 l/s è dispersa direttamente su suolo in n. 7 pozzi perdenti. È presente un pozzetto di prelievo campione;

Accertato l'avvenuto versamento da parte dell'istante degli oneri di procedibilità, come richiesto ai sensi dell'art. 124, c. 11, D.L.vo 152/2006 e s.m.i. quale condizione di procedibilità della domanda e definiti attraverso la d. d. g. n. 797/2011;

Rilevata la conclusione positiva dell'istruttoria effettuata dal competente Ufficio d'Ambito di Bergamo;

Dato atto che:

- la circolare regionale n. 19 del 05.08.2013 in materia ambientale dispone, che sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'AUA, il procedimento unico di cui all'articolo 208 del D.L.vo 152/2006, concernente l'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- l'art. 208 comma 6 del D.L.vo 152/2006, in caso di valutazione positiva del progetto la Provincia approva il progetto e *"autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.*



L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali, comunali";

Visti:

- il D.L.vo 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la d.g.r. del 29 marzo 2006, n. 2244, con cui è stato approvato ai sensi dell'art. 55, comma 19 della l. r. 12 dicembre 2003, n. 26 il Programma di Tutela e uso delle acque (PTUA);
- la d.g.r. del 21 giugno 2006 n. 8/2772, "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2. Del r. r. n. 4/2006;
- il Regolamento per la disciplina del Servizio di fognatura e depurazione nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Bergamo, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 18/06/2008, e s.m.i.;
- la d.g.r. 20 gennaio 2010 n. 11045 linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Autorità d'ambito (art. 44, comma 1, lett .c) della l.r. 26/2003 s.m. i.;
- il Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito della provincia di Bergamo approvato dall'Assemblea d'Ambito nella conferenza del 30.06.2010;
- la d.d.g. 1 febbraio 2011 n. 797, approvazione delle modalità tecnico operative per la determinazione degli oneri connessi all'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 2010 n. 11045;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2010 n. 21 "Modifiche alla Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, in attuazione dell'art. 2 comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191";
- la circolare regionale del 4 agosto 2011 n. 10, indicazioni per l'applicazione dell'art. 13 del r. r. 24 marzo 2006, n. 4. "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- la circolare regionale del 05.08.2013 n. 19 "Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale AUA";



- la circolare del Ministero e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801/GAB del 07.11.2013, circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- la d.g.r. n. 1840 del 16.05.2014 "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del Regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale AUA";

Richiamato l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

SI DISPONE

1. che lo scarico finale in pubblica fognatura su via Palazzo, di acque reflue industriali e acque di prima pioggia, proveniente dall'insediamento produttivo della società GV MACERO S.P.A., in via Garibaldi n. 26/A, nel comune di Pedrengo (BG), dovrà rispettare i valori limite di emissione contenuti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico Fognatura;
2. che i valori limite di emissione contenuti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico in rete fognaria, saranno verificati nel pozzetto/i di campionamento indicato/i nella tavola summenzionata, allegata al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale;
3. l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:
 - a) il sistema prevede il prelievo di acque sia da pubblico acquedotto sia dalla vasca di accumulo delle acque pluviali. L'impianto di prelievo di acqua dalla vasca di 200 m³ deve essere previsto in modo tale che risulti completamente distinto o separato o disconnesso idraulicamente da quello alimentato con acque fornite dal Gestore, affinché in nessun caso sussista la possibilità di comunicazione degli impianti stessi sulle diverse alimentazioni;
 - b) lo scarico finale di acque industriali non può superare il volume massimo giornaliero di 6 m³ e annuo di 1.000 m³ a cui si aggiungono 3.758 m³/anno di acque di prima pioggia della superficie scolante di 9.896 m², calcolati considerando la piovosità media degli ultimi 5 anni in Provincia di Bergamo (dati ARPA 2013-2017). Il dato è indicativo poiché, essendo legato a precipitazioni atmosferiche, varia di anno in anno e non è prevedibile;
 - c) entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica, la ditta deve trasmettere uno studio di fattibilità tecnico-economica per l'adeguamento del sistema di separazione delle acque di prima pioggia alle seguenti specifiche tecniche: il rilevatore di pioggia avverte la fine della precipitazione e dopo 24 ore di asciutta, attiva la pompa che scarica in fognatura, a portata controllata (Q max 4 l/s), la prima pioggia. Dopo 96 ore di asciutta, tramite PLC o dispositivo equivalente, si riapre l'ingresso della vasca per raccogliere la prima pioggia dell'evento meteorico successivo;
 - d) per verificare che non sussista contaminazione della seconda pioggia (oltre 10,5 mm) si prescrive su campione istantaneo, prelevato secondo le modalità di cui alla DGR n. 8/2772 del 21.06.2006, di effettuare almeno n. 1 analisi all'anno rappresentativa delle caratteristiche delle acque di seconda pioggia. Qualora le analisi evidenziassero l'inquinamento con riferimento ai valori limite previsti per lo scarico su suolo /strati superficiali del sottosuolo (tabella 4 allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/2006) la ditta dovrà porre in atto le misure previste dalla DGR sopra citata;



- e) la rete che raccoglie le acque di dilavamento dei piazzali deve essere dotata di adeguati dispositivi di intercettazione e contenimento in caso di sversamenti accidentali. Se nelle griglie dovesse affluire uno sversamento anomalo, l'operatore deve poter chiudere immediatamente il collegamento delle canaline/caditoie alla rete fognaria e avviare il liquido raccolto ad idoneo smaltimento. I piazzali dovranno essere tassativamente mantenuti in condizione di pulizia;
 - f) la ditta dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento, sia pure temporaneo, dell'inquinamento;
 - g) i manufatti per la raccolta, il pretrattamento e lo scarico delle acque reflue e meteoriche devono essere adeguatamente dimensionati e periodicamente sottoposti a pulizia e manutenzione;
 - h) Uniacque S.p.A. ha la facoltà di prescrivere l'installazione di adeguati strumenti per la misura e la registrazione delle caratteristiche chimico - fisiche dello scarico, mediante l'utilizzo di campionatori automatici per il prelievo. Tali strumenti, dovranno essere richiesti formalmente dal Gestore, nell'ambito della azione amministrativa intrapresa con il presente provvedimento. Le caratteristiche tecniche della strumentazione stabilite dal Gestore, saranno installati e mantenuti a cura e spese dell'utente. Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale di Uniacque S.p.A. L'utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a segnalare tempestivamente, per iscritto anche a mezzo fax, ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento;
 - i) la ditta dovrà comunicare al Gestore, qualsiasi modifica o variante da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione, alle condotte di scarico ovvero qualsiasi difetto o guasto delle condotte stesse fino al punto di recapito;
 - j) la quantità e la qualità degli scarichi deve essere tale da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento della rete fognaria e/o degli impianti, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica degli operatori addetti alla manutenzione delle reti;
 - k) il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento ad Uniacque di una tariffa per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue, calcolata sulla base della denuncia annuale presentata al Gestore da parte del titolare stesso entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente. Uniacque S.p.A., sulla base di quanto denunciato, procede alla liquidazione della tariffa supportata dalla lettura dei misuratori dell'acqua prelevata o dell'acqua scaricata (nel caso in cui non sia presente un misuratore di portata sullo scarico, si assume che i volumi d'acqua scaricati siano pari a quelli prelevati dall'acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento o comunque accumulati. Qualora il volume annuo approvvigionato ai fini industriali (lavaggio automezzi), fosse superiore a 3.000 m³, la ditta dovrà installare un misuratore di portata sullo scarico finale delle acque reflue industriali (processo + prima pioggia), in uscita dal pretrattamento. Il misuratore di portata, rispondente alle caratteristiche tecniche stabilite dalla società dovrà essere installato ed accessibile al controllo. L'utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare tempestivamente, per iscritto anche a mezzo di fax, ogni anomalia che dovesse compromettere il buon funzionamento;
 - l) ritenuto che il presente parere è formulato unicamente per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Gli aspetti riguardanti il prelievo e la gestione delle reti da acquedotto, cui corrisponda uno scarico in pubblica fognatura, debbano trovare riscontro nei Contratti e Regolamenti d'Acquedotto vigenti, in capo alla società Uniacque S.p.A.;
4. di ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base



degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;

5. che ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. dovranno essere adottate le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi ed all'incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
6. che ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. tutti gli scarichi nei punti assunti per l'ispezione e controllo devono essere resi accessibili e puliti in ogni momento per il campionamento da parte della autorità competente;
7. il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all'Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo, ogni interruzione dell'attività degli impianti in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
8. che qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.L.vo 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
9. ritenuto che la Provincia di Bergamo può esercitare, ai sensi dell'art. 208 comma 13 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., le norme sanzionatorie previste dal titolo IV della parte quarta del decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti si proceda, secondo la gravità dell'infrazione, previa diffida:
 - ◆ alla sospensione dell'autorizzazione;
 - ◆ alla revoca dell'autorizzazione.
10. di dare atto che in caso di trasferimento dell'attività ad altra ditta, quest'ultima dovrà richiedere la voltura della presente autorizzazione, analogamente dovrà essere richiesta la voltura in caso di variazione della ragione sociale, dovrà inoltre essere comunicato all'Ufficio d'Ambito qualsiasi cambiamento relativo al legale rappresentante;
11. di dare atto che, qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza dell'autorizzazione rilasciata, dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio d'Ambito, alla Provincia di Bergamo ed alla società Uniacque S.p.A.;
12. di dare atto che ai sensi dell'art. 129 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'Autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;
13. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello scarico.


Bergamo, febbraio 2019

Il Direttore




Ing. Norma Polini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)





Nome	...
Indirizzo	...
Località	...
Provincia	...
Regione	...
Paese	...
Scala	...
Autore	...
Data	...



NUMERO	DESCRIZIONE	UNITA'	VALORE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

